SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 147° — Numero 231



GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 4 ottobre 2006** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 29 settembre 2006.

Dichiarazione dello stato di emergenza in relazione ai fenomeni di subsidenza in atto nel territorio dei comuni di Guidonia Montecelio e Tivoli in provincia di Roma.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Considerato che nei comuni di Guidonia Montecelio e Tivoli in provincia di Roma sono in atto fenomeni di subsidenza che hanno prodotto gravi danni agli edifici ed alle infrastrutture con grave pericolo per la pubblica e privata incolumità;

Tenuto conto, inoltre, che negli ultimi mesi detti fenomeni hanno subito una notevole accelerazione, raggiungendo valori di abbassamento dieci volte superiori alla media;

Considerato che i predetti fenomeni insistono su un territorio già fortemente disastrato e compromesso e classificabile come area a «subsidenza catastrofica»;

Considerato, altresì, le conseguenze gravissime che deriverebbero dalla verificazione di eventi sismici in detto territorio, caratterizzato da una forte urbanizzazione;

Ravvisata quindi la necessità di procedere con ogni urgenza all'espletamento di attività di studio e di monitoraggio sui predetti fenomeni di subsidenza, indispensabili per la successiva realizzazione dei primi interventi finalizzati alla rimozione delle situazioni di pericolo ed alla messa in sicurezza dei luoghi;

Tenuto conto che detta situazione di emergenza, per intensità ed estensione, non è fronteggiabile con mezzi e poteri ordinari;

Ritenuto, quindi, necessario attuare tutti gli interventi straordinari per il superamento dell'emergenza ricorrendo, nel caso di specie, i presupposti di cui all'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Viste le note della regione Lazio del 13 e del 24 ottobre 2005 con le quali sono state trasmesse la deliberazione della Giunta regionale n. 831 del 4 ottobre 2005 e la relazione concernente le «indagini per determinare le cause dei dissesti agli edifici di via Cesare Augusto, e aree limitrofe, il località Bagni di Tivoli»;

Viste le note del Presidente della regione Lazio del 26 luglio e del 12 settembre 2006;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 settembre 2006;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, in considerazione di quanto in premessa, e dichiarato, fino al 30 settembre 2007, lo stato di emergenza in relazione ai fenomeni di subsidenza in atto nel territorio dei comuni di Guidonia Montecelio e Tivoli in provincia di Roma.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 settembre 2006

Il Presidente: PRODI

06A08901

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 18 settembre 2006.

Riconoscimento, alla sig.ra Mendez Raffaella Carmen, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto altresì il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277, di attuazione della direttiva n. 2001/19 che modifica le direttive del Consiglio relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto ministeriale 28 maggio 2003, n. 191 che adotta il regolamento di cui all'art. 9 del decreto legislativo sopra citato, materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di avvocato;

Vista l'istanza della sig.ra Mendez Raffaella Carmen, nata il 23 dicembre 1967 a Brescia (Italia), cittadina ita-

liana, diretta ad ottenere, ai sensi del decreto legislativo n. 115/1992, così come modificato dal decreto legislativo n. 277/2003, il riconoscimento del titolo professionale di «Abogado» rilasciato dall'«Ilustre Colegio de Abogados de Màlaga» cui è iscritta dall'11 gennaio 2006 in qualità di «Colegiado no Ejerciente», ai fini dell'iscrizione all'albo degli avvocati e dell'esercizio della omonima professione in Italia;

Considerato che la richiedente ha conseguito il titolo accademico di «dottore in giurisprudenza» presso l'Università degli studi di Milano in data 22 giugno 1999 e che detto titolo è stato altresì omologato al titolo accademico spagnolo di «Licenciada en Derecho» con delibera del «Ministerio de Educaciòn y Ciencia» spagnolo del 2 dicembre 2004;

Preso atto che la sig.ra Mendez ha prodotto il certificato di compiuta pratica forense rilasciato dall'ordine forense di Brescia in data 19 novembre 2001;

Rilevato che comunque permangono alcune differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di avvocato e quella di cui è in possesso l'istante, per cui appare necessario applicare le misure compensantive;

Visto l'art. 6 n. 2 del decreto legislativo n. 115/1992 modificato dal decreto legislativo n. 277/2003, sopra indicato;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 15 giugno 2006;

Visto il parere del rappresentante di categoria espresso nella nota scritta datata 13 settembre 2006;

Decreta:

Art. 1.

Alla sig.ra Mendez Raffaella Carmen, nata il 23 dicembre 1967 a Brescia (Italia), cittadina italiana, è riconosciuto il titolo professionale di «Abogado» di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli avvocati e l'esercizio della professione in Italia.

Art. 2.

Detto riconoscimento è subordinato all'espletamento di una prova attitudinale (da svolgersi in lingua italiana) costituita nel caso, da un'esame orale sulle materie specificate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 18 settembre 2006

Il direttore generale: PAPA

ALLEGATO *A*

a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) L'esame orale verte sul caso pratico in diritto processuale civile o diritto processuale penale o diritto amministrativo processuale a scelta del candidato; 2) elementi di diritto civile o diritto penale o diritto amministrativo sostanziale a scelta del candidato; 3) deontologia ed ordinamento professionale.

c) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

06A08673

DECRETO 18 settembre 2006.

Riconoscimento, al sig. Stefa Mikel, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero e successive integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del citato decreto legislativo n. 286/1998, a norma dell'art. 1, comma 6 e successive integrazioni;

Visto altresì il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni e successive integrazioni;

Vista l'istanza del sig. Stefa Mikel, nato il 21 marzo 1977 a Kavaje (Albania), cittadino albanese, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, il riconoscimento del titolo professionale di «Avokat» rilasciato dalla Camera nazionale degli avvocati di Tirana (Albania) in data 4 dicembre 2004, ai fini dell'accesso all'albo degli avvocati ed esercizio in Italia della omonima professione;

Considerato che il richiedente ha conseguito il titolo accademico di «dottore in giurisprudenza» presso l'Università di Bologna «Alma Mater Studiorum» in data 15 luglio 2003 ed è iscritto alla Camera nazionale degli avvocati di Tirana (Albania) dal 2004 con licenza n. 2228;

Rilevato che comunque permangono alcune differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di avvocato e quella di cui è in possesso l'istante, per cui appare necessario applicare le misure compensative;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 15 giugno 2006;

Visto il parere del rappresentante di categoria espresso nella nota scritta datata 13 settembre 2006;

Visto l'art. 49, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394 e successive integrazioni;

Visto l'art. 6, n. 2, del decreto legislativo n. 115/1992, sopra indicato;

Visti l'art. 9 del decreto legislativo n. 286/1998 così come modificato dalla legge n. 189/2002 per cui lo straniero regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato da almeno cinque anni, titolare di un permesso di soggiorno che consente un numero indeterminato di rinnovi, può richiedere il rilascio della carta di soggiorno;

Considerato che il sig. Stefa richiedente possiede una carta di soggiorno rilasciata in data 6 agosto 2003 dalla Questura di Forlì a tempo indeterminato;

Decreta:

Art. 1.

Al sig. Stefa Mikel, nato il 21 marzo 1977 a Kavaje (Albania), cittadino albanese, è riconosciuto il titolo professionale di «Avokat» di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli avvocati e l'esercizio della omonima professione in Italia.

Art. 2.

Detto riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale sulle seguenti materie: 1) diritto civile; 2) diritto processuale civile; 3) diritto penale; 4) diritto processuale penale; 5) diritto amministrativo; 6) diritto costituzionale; 7) diritto del lavoro; 8) diritto commerciale; 9) diritto internazionale privato.

Art. 3.

La prova si compone di un esame scritto e un esame orale da svolgersi in lingua italiana. Le modalità di svolgimento dell'uno e dell'altro sono indicate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 18 settembre 2006

Il direttore generale: PAPA

ALLEGATO *A*

a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) La prova scritta consiste nello svolgimento di elaborati su una materia scelta dal candidato le seguenti: 1) diritto civile, 2) diritto penale, 3) diritto amministrativo (sostanziale e processuale), 4) diritto processuale civile, 5) diritto processuale penale.

c) La prova orale verte nella discussione di brevi questioni pratiche su una materia scelta dal candidato tra le nove sopra indicate oltre che su deontologia e ordinamento professionale. Il candidato potrà accedere a questo secondo esame solo se abbia superato con successo la prova scritta.

d) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

06A08674

DECRETO 18 settembre 2006.

Riconoscimento, al sig. Innerebner Gerd, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di biologo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277, di attuazione della direttiva n. 2001/19 che modifica le direttive 89/48/CEE e 92/51/CEE del Consiglio relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Visto il decreto ministeriale 3 novembre 2005, n. 260, che adotta il regolamento di cui all'art. 9 del decreto legislativo sopra citato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di biologo;

Vista l'istanza del sig. Innerebner Gerd, nato il 3 gennaio 1980 a Bolzano (Italia), cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992 così come modificato dal decreto legislativo n. 277/2003, il riconoscimento del proprio titolo accademico-professionale di «Biologen» conseguito in Austria, ai fini dell'accesso all'albo dei biologi - sez. A e l'esercizio in Italia della omonima professione;

Preso atto che il richiedente è in possesso del titolo accademico «Magister der Naturwissenschaften» conseguito presso la «Leopold-Franzens-Universitat Innsbruck» di Vienna in data 4 maggio 2005;

Preso atto che da attestazione del «Bundesministerium fur Bildung, Wissenschaft und Kultur» di Vienna

datata 3 maggio 2006 risulta che nel caso del sig. Innerebner si configura una formazione regolamentata ai sensi dell'art. 1 della direttiva 2001/19/CE;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nelle sedute del 15 giugno 2006 e del 7 settembre 2006;

Visto il parere del rappresentante dell'ordine nazionale dei biologi espresso nella seduta del 15 giugno 2006 e nella nota in atti datata 28 giugno 2006 che annulla il parere precedentemente espresso;

Ritenuto che il richiedente abbia una formazione accademica e professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di biologo - sezione A, come risulta dai certificati prodotti, per cui non appare necessario applicare le misure compensative;

Decreta:

Al sig. Innerebner Gerd, nato il 3 gennaio 1980 a Bolzano (Italia), cittadino italiano, è riconosciuto il titolo di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo dei biologi - sezione A, e l'esercizio della professione in Italia.

Roma, 18 settembre 2006

Il direttore generale: PAPA

06A08675

DECRETO 18 settembre 2006.

Riconoscimento, alla sig.ra Pagani Marina, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto altresì il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277, di attuazione della direttiva n. 2001/19 che modifica le direttive del Consiglio relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto ministeriale 28 maggio 2003, n. 191, che adotta il regolamento di cui all'art. 9 del decreto legislativo sopra citato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di avvocato;

Vista l'istanza della sig.ra Pagani Marina, nata il 9 febbraio 1970 a Como (Italia), cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, così come modificato dal decreto legislativo n. 277/2003, il riconoscimento del titolo professionale di «Rechtsanwalt» conseguito in Germania in data 21 agosto 2001 — data da cui decorre l'iscrizione della richiedente all'Ordine degli avvocati per la circoscrizione giudiziaria della Corte d'appello di Monaco di Baviera — ai fini dell'iscrizione all'albo degli avvocati ed esercizio in Italia della professione di avvocato;

Considerato che la richiedente ha superato il primo esame di Stato giuridico «Erste Juristische Staatsprufung» in data 3 febbraio 1999 ed il secondo esame di Stato giuridico «Zweite Juristische Staatsprufung» in data 12 giugno 2001, come attestato dal Ministero della giustizia della Baviera - Ufficio degli esami giuridici statale, rispettivamente in data 4 febbraio 1999 e 13 giugno 2001.

Considerato che la sig.ra Pagani è iscritta alla sezione speciale dell'albo degli avvocati di Bolzano - «Avvocati Stabiliti», dal 4 giugno 2004 e documenta attività professionale svolta presso studi legali italiani da aprile 2004 a marzo 2006;

Considerato che comunque permangono alcune differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di avvocato e quella di cui è in possesso l'istante, per cui appare necessario applicare le misure compensative;

Visto l'art. 12, comma 8, del decreto legislativo n. 115/1992 così come modificato dal decreto legislativo n. 277/2003 sopra indicato;

Visto l'art. 6, n. 2, del decreto legislativo n. 115/1992, così come modificato dal decreto legislativo n. 277/2003 sopra indicato;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nelle sedute del 23 maggio 2006, del 15 giugno 2006 e del 7 settembre 2006;

Visto il parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nelle note in atti datate 23 maggio 2006, 12 giugno 2006 ed espresso nella seduta del 7 settembre 2006;

Decreta:

Art. 1.

Alla sig.ra Pagani Marina, nata il 9 febbraio 1970 a Como (Italia), cittadina italiana, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli avvocati e per l'esercizio della professione in Italia.

Art. 2.

Detto riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale sulle seguenti materie: 1) diritto civile; 2) diritto processuale civile; 3) diritto penale; 4) diritto processuale penale; 5) diritto amministrativo; 6) diritto costituzionale; 7) diritto del lavoro; 8) diritto commerciale; 9) diritto internazionale privato.

Art. 3.

La prova si compone di un esame scritto e un esame orale da svolgersi in lingua italiana. Le modalità di svolgimento dell'uno e dell'altro sono indicate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 18 settembre 2006

Il direttore generale: PAPA

ALLEGATO *A*

a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) La prova scritta consiste nello svolgimento di elaborati su una materia a scelta del candidato tra le materie indicate nell'art. 2 ad esclusione di diritto civile e diritto penale.

c) La prova orale verte nella discussione di brevi questioni pratiche su due materie scelte dall'interessato tra quelle di cui all'art. 2 e su deontologia e ordinamento professionale. Il candidato potrà accedere a questo secondo esame solo se abbia superato con successo la prova scritta.

d) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

06A08676

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 14 settembre 2006.

Rivalutazione annuale dell'assegno vitalizio per i cavalieri dell'Ordine di Vittorio Veneto, ai sensi dell'articolo 2 della legge 15 dicembre 1990, n. 417.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 2 della legge 15 dicembre 1990, n. 417, concernente l'aumento dell'assegno vitalizio per i cavalieri dell'Ordine di Vittorio Veneto, che prevede la rivalutazione annuale del predetto assegno vitalizio in misura pari alla percentuale della svalutazione monetaria accertata per la rivalutazione della dinamica del costo della vita e dei salari per le pensioni del fondo obbligatorio dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Visto l'art. 11, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, che prevede l'applicazione degli aumenti a titolo di perequazione automatica delle pensioni previdenziali ed assistenziali sulla base dell'adeguamento al costo vita con cadenza annuale ed effetto dal 1° novembre di ciascun anno;

Visto l'art. 14, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, che ha disposto, con effetto dall'anno 1995, il differimento del termine stabilito dal descritto art. 11 ai fini della perequazione automatica delle pensioni al 1° gennaio successivo di ogni anno;

Visto il decreto 30 dicembre 2004 (*Gazzetta Ufficiale* n. 10 del 14 gennaio 2005) concernente la rivalutazione dell'assegno vitalizio per i cavalieri di Vittorio Veneto per l'anno 2004;

Visto il decreto interministeriale 18 novembre 2005 (*Gazzetta Ufficiale* n. 278 del 29 novembre 2005) che ha determinato il valore definitivo della variazione percentuale da considerarsi per l'anno 2004, con decorrenza 1° gennaio 2005, in misura pari a + 2,0 nonché, in via provvisoria, la variazione percentuale per il calcolo dell'aumento di perequazione delle pensioni spettante per l'anno 2004, con decorrenza dal 1° gennaio 2005, in misura pari a + 1,7;

Considerata la necessità:

di determinare il valore definitivo della variazione percentuale dell'indice di rivalutazione dell'assegno vitalizio per i cavalieri dell'Ordine di Vittorio Veneto per l'anno 2004 con effetto dal 1° gennaio 2005;

di determinare la variazione percentuale dell'indice di rivalutazione dell'assegno vitalizio per l'anno 2005 con effetto dal 1° gennaio 2006, salvo conguaglio all'accertamento dei valori definitivi relativamente ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2005;

Decreta:

Art. 1.

La percentuale di variazione dell'indice di rivalutazione dell'assegno vitalizio in favore degli insigniti dell'Ordine di Vittorio Veneto per l'anno 2004 è determinata in misura pari a + 2,0 dal 1° gennaio 2005.

Art. 2.

La percentuale di variazione dell'indice di rivalutazione dell'assegno vitalizio in favore degli insigniti dell'Ordine di Vittorio Veneto per l'anno 2005 è determinata in misura pari a + 1,7 dal 1° gennaio 2006, salvo conguaglio da effettuarsi in sede di rivalutazione per l'anno successivo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 settembre 2006

Il Ministro: PADOA-SCHIOPPA

06A08716

DECRETO 20 settembre 2006.

Decadenze dall'assegnazione delle concessioni per l'esercizio del gioco del Bingo, di cui al decreto 11 luglio 2001, e successive modificazioni, ed individuazione dei soggetti subentranti.

IL DIRETTORE
PER I GIOCHI DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Visto il decreto del Ministro delle finanze 31 gennaio 2000, n. 29, recante norme per l'istituzione del gioco del Bingo;

Vista la direttiva del Ministro delle finanze del 12 settembre 2000, con la quale l'incarico di controllore centralizzato del gioco del Bingo è stato affidato all'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato;

Visto il bando di gara mediante pubblico incanto, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, foglio delle inserzioni n. 278, del 28 novembre 2000, per l'assegnazione di ottocento concessioni per la gestione delle sale destinate al gioco del Bingo;

Visto il decreto del Ministro delle finanze 21 novembre 2000 con il quale è stata approvata la convenzione-tipo per l'affidamento in concessione della gestione del gioco del Bingo;

Visti i decreti direttoriali 16 novembre 2000 e 6 luglio 2001, concernenti l'approvazione del piano di distribuzione territoriale delle sale destinate al gioco del Bingo;

Visto il decreto direttoriale 11 luglio 2001, concernente la graduatoria delle concessioni per la gestione delle sale destinate al gioco del Bingo, e successive modificazioni;

Visto il decreto direttoriale 7 ottobre 2003, prot. n. 445 UDG;

Considerato che, ai sensi del punto 13, lettera *j)* del bando di gara per l'assegnazione delle concessioni del Bingo, dell'art. 1, ultimo periodo, del citato decreto direttoriale 11 luglio 2001, nonché dei singoli provvedimenti di assegnazione delle concessioni, i soggetti assegnatari delle concessioni sono tenuti ad approntare le sale debitamente attrezzate e funzionanti per il collaudo da parte dell'Amministrazione entro il termine di centocinquanta giorni decorrenti dalla data della comunicazione ufficiale di aggiudicazione;

Considerato che il termine sopraindicato è perentorio in quanto previsto a tutela dell'interesse erariale e di quello economico dei soggetti controinteressati;

Considerato che la comunicazione ufficiale di aggiudicazione della concessione è stata effettuata:

alla Bingo Ledy S.r.l. (plico 201, provincia di Milano), alla Giomax S.r.l. (plico 1195, provincia di Milano), alla ditta individuale Maffioli Gian Pietro (plico 740, provincia di Cremona), alla Giomax S.r.l. (plico 1218, provincia di Foggia) con il decreto direttoriale 11 luglio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 16 luglio 2001, n. 163;

alla Oceano S.a.s. (plico 916, provincia di Teramo) con il decreto direttoriale 7 ottobre 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 15 ottobre 2004, n. 243;

alla Ottica Lattanzi S.n.c. (plico 914, provincia di Ascoli Piceno) con il decreto direttoriale 7 ottobre 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 15 ottobre 2004, n. 243;

alla ditta individuale Perri Francesco (plico 300, provincia di Catanzaro) con il decreto direttoriale 11 ottobre 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 15 ottobre 2004, n. 243;

alla Ludi S.a.s. (plico 429, provincia di Torino) con il decreto direttoriale 22 dicembre 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 30 dicembre 2004, n. 305;

alla ditta individuale Cecchi Stefano (plico 343, provincia di Torino) con il decreto direttoriale 13 gennaio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 gennaio 2005, n. 13;

alla Bingo Oasis S.r.l. (plico 1214, provincia di Roma) con il decreto direttoriale 2 gennaio 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 10 gennaio 2006, n. 7;

Considerato che le Società e Ditte individuali sopracitate, non avendo richiesto l'esecuzione da parte dell'Amministrazione delle operazioni di collaudo delle sale per la gestione del gioco del Bingo entro la scadenza dei termini stabiliti, sono decadute, ai sensi e per gli effetti della vigente normativa, dall'assegnazione delle concessioni;

Considerato che si ritiene opportuno procedere all'assegnazione delle concessioni ai soggetti eventualmente collocati in posizione favorevole nelle graduatorie provinciali di cui al citato decreto direttoriale 11 luglio 2001, e successive modificazioni, tenendo conto dei limiti previsti dal piano di distribuzione territoriale approvato con il citato decreto direttoriale 16 novembre 2000, nonché degli atti di rinuncia e recesso, dei provvedimenti di decadenza dall'aggiudicazione e di revoca delle convenzioni già stipulate e dei trasferimenti di sale-bingo in altre province;

Visti gli ulteriori atti istruttori;

Decreta:

Art. 1.

1. Nel seguente elenco sono indicati i soggetti che, per i motivi indicati in premessa, sono decaduti dalle assegnazioni delle concessioni del bingo di cui alle graduatorie provinciali approvate con il decreto direttoriale 11 luglio 2001, e successive modificazioni:

Provincia	Plico	Mittente	Ubicazione
Milano	201	Bingo Lady S.r.l.	Milano
Milano	1195	Giomax S.r.l.	Milano
Cremona	740	Maffioli Gian Pietro	Crema
Foggia	1218	Giomax S.r.l.	Foggia
Teramo	916	Oceano S.a.s.	Silvi
Ascoli Piceno	914	Ottica Lattanzi	S. Benedetto del Tronto
Catanzaro	300	Perri Francesco	Albi
Torino	429	Ludi S.a.s.	Torino
Torino	353	Moncenisio S.p.a.	Torino
Torino	343	Cecchi Stefano	Torino
Roma	1214	Bingo Oasis S.r.l.	Roma

2. Nel seguente elenco sono indicati i soggetti che risultano assegnatari, in quanto collocati in posizione favorevole nelle rispettive graduatorie provinciali, delle concessioni per la gestione del Bingo in luogo dei soggetti indicati al comma 1 e dei soggetti nei confronti dei quali sono stati adottati provvedimenti di revoca delle concessioni o che hanno inoltrato comunicazione di recesso dalla convenzione di concessione o che hanno trasferito la sala-bingo in altre province:

Provincia	Plico	Mittente	Ubicazione
Catanzaro	922	G. S. G. S.r.l.	Lamezia Terme
Torino	391	Serena S.r.l.	Moncalieri
Torino	494	Fantasia Bingo S.a.s.	Nichelino
Torino	624	Ludonet S.r.l.	Alpignano
Torino	569	Diciannove Marzo S.r.l.	Moncalieri
Torino	836	Giochi e Fortuna S.r.l.	Moncalieri
Torino	600	Bingo Game Aurora S.a.s.	Torino
Torino	296	Eredi Giacinto Contin S.n.c.	Susa
Torino	431	G. Autina	Ivrea
Torino	584	All Center S.r.l.	Alpignano

Roma	656	Bingo Net S.r.l.	Roma
Ancona	1136	Bingo Time	Ancona
Genova	435	Echi Mediterranea S.r.l.	Sestri Ponente
Genova	92	Bingo S.r.l.	Genova
Genova	862	Soc. Estoril 2000 S.r.l.	Genova
Massa Carrara	617	Puzzle S.r.l.	Massa
Massa Carrara	728	Lunezia S.r.l.	Pontremoli
Novara	401	Marina S.r.l.	Arona
Nuoro	1076	Orru Gianluigi e C.	Nuoro
Pordenone	725	Adas S.p.a.	Pordenone
Rieti	846	Dancing La Pergola	Consigliano
Rovigo	154	Bingo Rovigo di Italo Marcotti S.n.c.	Rovigo
Treviso	122	Spazio Ten S.r.l.	Breda di Piave
Treviso	734	Magazzini Zanchetta S.n.c.	Mareno di Piave
Venezia	196	Bingo International Service S.r.l.	Venezia
Venezia	152	Bingo San Donà di Piave di Marcotti I.	San Donà di Piave
Verona	488	Hotel Derby S.a.s.	Lazise
Vicenza	310	Adria Import Export S.r.l.	Vicenza

3. I soggetti indicati nell'elenco di cui al comma 2 dovranno ritirare, ove non vi abbiano già provveduto, presso l'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, piazza Mastai n. 11 - 00153 Roma, le schede di valutazione del progetto presentato con l'obbligo di attenersi, in sede di realizzazione dei lavori, alla proposta inviata all'Amministrazione in sede di gara, secondo quanto descritto nella relazione illustrativa, nel rispetto del numero delle postazioni, della superficie utile netta della sala da gioco e di quella a disposizione di ciascun giocatore, nonché delle indicazioni ed osservazioni formulate dalla Commissione sul progetto valutato. In caso di divergenza grave ricadranno sugli assegnatari delle concessioni tutte le conseguenti responsabilità di carattere risarcitorio e eventualmente penale. Entro il termine perentorio di centocinquanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto, i soggetti indicati nell'elenco di cui al comma 2 dovranno approntare le sale debitamente attrezzate e funzionanti per il collaudo da parte dell'Amministrazione con facoltà di richiederne il differimento nei termini e alle condizioni stabilite dall'art. 52, comma 48 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e successive modificazioni. Entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, i soggetti indicati nell'elenco di cui al comma 2 dovranno presentare rinnovata e idonea cauzione provvisoria di € 5.165,00.

4. Restano ferme le altre disposizioni di cui al citato decreto direttoriale 11 luglio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, n. 163 del 16 luglio 2001.

5. Avverso il presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, è ammesso ricorso nei modi e nei tempi previsti dalla normativa vigente.

Roma, 20 settembre 2006

Il direttore: TAGLIAFERRI

06A08871

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 20 settembre 2006.

Aggiornamento dell'elenco dei medici di bordo abilitati e supplenti, a seguito della revisione generale disposta con decreto ministeriale 4 marzo 2005.

IL DIRIGENTE GENERALE
DELLA PREVENZIONE SANITARIA

Visti gli articoli 28 e 29-*ter* del regolamento per la sanità marittima, approvato con regio decreto 29 settembre 1895, n. 636, e successive modificazioni, recante disposizioni per il rilascio rispettivamente dell'autorizzazione all'imbarco quale medico di bordo e dell'attestato di iscrizione nell'elenco dei medici di bordo supplenti;

Visto che ai sensi dell'art. 37-*bis* del citato regio decreto 29 settembre 1895, n. 636, sono previsti atti di revisione con periodicità non superiore a cinque anni per il rinnovo della originaria autorizzazione all'imbarco quale medico di bordo e dell'attestato di iscrizione nell'elenco dei medici di bordo supplenti;

Visto il proprio decreto ministeriale 4 marzo 2005, con il quale è stata disposta la revisione generale delle autorizzazioni all'imbarco quale medico di bordo e degli attestati di iscrizione nell'elenco dei medici di bordo supplenti rilasciati dal 1° gennaio 1998 al 31 dicembre 2000;

Visto il D.D. 11 maggio 2006 con il quale sono stati approvati gli elenchi dei medici di bordo abilitati e supplenti le cui autorizzazioni e iscrizioni sono state confermate a seguito della conclusione delle procedure di revisione in base a quanto previsto dall'art. 6 del sopra richiamato decreto ministeriale 4 marzo 2005;

Vista l'istanza con cui il dott. Marco Guadagni, causa la sua temporanea irreperibilità al domicilio segnalato nella richiesta di revisione, chiedeva di poter completare l'invio della documentazione per la revisione;

Decreta:

L'elenco di cui all'allegato B (medici supplenti) del decreto ministeriale 11 maggio 2006 è integrato con il nominativo del dott. Marco Guadagni.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 settembre 2006

Il direttore generale: GRECO

06A08825

DECRETO 21 settembre 2006.

Modifica al decreto 28 giugno 2006, relativo all'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «P 1020 L», registrato al n. 12257.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441, concernente la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. alla *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, di attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE e successive modifiche, relativo alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il decreto dirigenziale in data 28 giugno 2004 con il quale è stato registrato con il n. 12257 il prodotto fitosanitario P-1020 L a nome dell'impresa Guaber S.p.a.;

Considerato che, a seguito di ulteriori elementi di valutazione, l'Istituto Superiore di Sanità, con parere del 27 febbraio 2006, ha ritenuto di modificare la classificazione già attribuita al prbdotto fitosanitario P-1020 L;

Ritenuto, pertanto, di dover modificare il precedente decreto dirigenziale del 28 giugno 2004 nella parte relativa la classificazione del prodotto di cui trattasi con le frasi di rischio R 52-53 e i consigli di prudenza S 2-13-20/21-61;

Decreta:

È modificato il decreto dirigenziale in data 28 giugno 2004 con il quale è stato registrato a nome dell'impresa Guaber S.p.a. con sede legale in via P. Gobetti, 4 Funo (Bologna) il prodotto fitosanitario P-1020 L, reg. n. 12257 ora classificato con le frasi di rischio R 52-53 e i consigli di prudenza S2-13-20/21 - 61.

L'impresa stessa è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario medesimo con la nuova classificazione.

È approvata l'etichetta allegata al presente decreto con la quale il prodotto fitosanitario dovrà essere posto in commercio.

La vendita e l'utilizzo del prodotto fitosanitario in questione, confezionato con l'etichetta precedentemente autorizzata, sono consentiti fino al 30 gennaio 2007.

Il titolare dell'autorizzazione del prodotto fitosanitario di cui al presente decreto è tenuto ad adottare ogni iniziativa volta ad informare i rivenditori e gli utilizzatori sul rispetto dei relativi tempi fissati per lo smaltimento delle scorte.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato, in via amministrativa, all'impresa interessata.

Roma, 21 settembre 2006

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

VAPE EXPERT **FITO P 1020 L** VAPE GARDEN

Fungicida sistemico con azione preventiva, curativa e bloccante
sulle colture di VITE, PERO, MELO, PESCO, ORTIVE, TABACCO, ORNAMENTALI E FLOREALI
Tipo di Formulazione : emulsione concentrata

Composizione:
-Penconazolo puro g. 10,20 (= 100 g/lt)
-coformulanti q.b. a g 100
Frasi di Rischio
Nocivo per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico
Consigli di Prudenza
Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici; Conservare la confezione ben chiusa; Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto; Non contaminare altre colture, alimenti e bevande o corsi d'acqua; Non operare contro vento; Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti; Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone; Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza

Guaber S.p.A. – Via P. Gobetti, n. 4 - FUNO (BO)
Registrazione n. **12257** del 28-06-04 del Ministero della Salute
Stabilimento di produzione: **TERRANALISI** srl – via N. Bixio, 6 - Cento (Ferrara) / **DIACHEM** spa - Unità produttiva SIFA - Caravaggio (BG) / **ALTHALLER ITALIA** srl - S.Colombano al Lambro (MI) / **L.C.S.** Repubblica di S. Marino
Litri 0,1-0,2-0,25-0,5-1-5-10-20 Partita n° .....

INFORMAZIONI PER IL MEDICO : *Sintomi e organi interessati: occhi, cute, mucose del tratto respiratorio, fegato , reni. Provoca gravi lesioni cutanee su base allergica (da semplici dermatiti eritematose a dermatiti necrotizzanti). Provoca tosse, broncospasmo e dispnea per irritazione bronchiale. Fenomeni di tossicità sistemica solo per assorbimento di alte dosi. Sono possibili tubulonecrosi renale acute ed epatonecrosi attribuite ad un meccanismo immunoallergenico. In caso di ingestione insorgono sintomi di gastroenterite (nausea, vomito, diarrea) e cefalea, oltre naturalmente a segni di del possibile interessamento epatico e/o renale. Nell'intossicazione grave si evidenziano segni di eccitamento e depressione del S.N.C. Metabolismo: dopo ingestione la sostanza è prontamente assorbita e metabolizzata. L'escrezione renale e fecale avviene in 72 ore. Terapia sintomatica. Consultare un centro antiveleni.*

MODALITÀ D'IMPIEGO
Fungicida sistemico che può essere utilizzato come preventivo, curativo e come bloccante; agisce all'interno della pianta e l'assorbimento del prodotto avviene velocemente (poche ore).
VITE
Oidio (Uncinula necator)
- Trattamenti preventivi: : ml 25 - 30 hl in pre post-fioritura intervenendo ogni 14-16 giorni e ml 15 - 20 hl in pre e post-fioritura effettuando i trattamenti ogni 7-10 giorni. Con attacchi in atto (primi sintomi) fare 2 trattamenti ogni 5 - 7 giorni alla dose di ml 50 hl, poi continuare con trattamenti di tipo preventivo. Il prodotto esplica un' attività collaterale su Guignardia spp. e in minor misura su Pseudopezia spp.
MELO
Ticchiolatura (Venturia inaequalis)
-Trattamenti preventivi: ml 30 - 40 hl ogni 6 - 8 giorni fino alla fase di frutto noce, poi ogni 10-15 giorni. I trattamenti contro la Ticchiolatura sono sufficienti per controllare efficacemente anche l'Oidio.
-Trattamenti curativi : ml 40 - 50 hl, si può intervenire entro 100 ore dopo l'inizio della pioggia infettante.
-Trattamenti bloccanti (in presenza di sintomi) : ml 40 - 45 hl effettuando 2 applicazioni ogni 5 - 7 giorni, quindi continuare i trattamenti con cadenze e dosi normali. E' bene aggiungere un prodotto di copertura.
Oidio (Podosphaera leucotricha)
-Trattamenti preventivi : in primavera ml 30 - 40 hl ogni 10 giorni; nei trattamenti estivi ogni 10 - 14 giorni con dosi più alte e gli intervalli più brevi con varietà sensibili e forte incidenza della malattia.
-Trattamenti bloccanti (in presenza di sintomi): ml 30 - 35 hl ogni settimana, con un totale di 3 - 4, che consentono il controllo delle infezioni in atto e la protezione della nuova vegetazione.
Malattie da conservazione :(Monilia fructigena, Penicillium spp.)
- fare in totale 2 - 3 trattamenti a cadenza settimanale in pre raccolta alla dose di 40-45 ml/hl.
PERO
Ticchiolatura (Venturia pirina):
-Trattamenti preventivi: ml 25 - 35 hl ogni 10 - 12 giorni, impiegando la dose maggiore e gli intervalli più brevi in caso di condizioni ambientali favorevoli all sviluppo della malattia.
-Trattamenti curativi: ml 30 - 40 hl trattando entro massimo 100 ore dopo l'inizio della pioggia infettante.
-Trattamenti bloccanti:(in presenza di sintomi) ml 30 - 40 hl con 2 trattamenti ogni 5 - 7 giorni, proseguire con cadenze e dosi normali. E' bene aggiungere un prodotto di copertura.
PESCO
Oidio
-Trattamenti preventivi: In zone dove il rischio di infezione è alto e con cultivar particolarmente sensibili trattare a ml 40 - 50 hl dalla caduta petali ed ogni 10 - 14 giorni. In zone a minor rischio intervenire ogni 14-21 giorni.
Malattie da conservazione (Monilia fructigena, Penicillium spp.)
- fare 2 - 3 interventi a cadenza settimanale in pre-raccolta alla dose di 50 ml/hl.
TABACCO
Oidio : ml 35 - 50 hl facendo da 2 a 4 trattamenti in modo preventivo, iniziando dalla comparsa dei primissimi sintomi ad intervalli di 10-14 giorni.
MELONE - ZUCCHINO - ZUCCA - CETRIOLO - CARCIOFO - PEPERONE - POMODORO - PISELLO
Oidio : In pieno campo o dopo la rimozione del telo di protezione, fare da 2 a 4 trattamenti ogni 14 - 16 giorni a ml 25 - 50 hl a seconda della coltura e del rischio di infezione. Iniziare i trattamenti preventivamente o alla comparsa dei primissimi sintomi.
COLTURE ORNAMENTALI E DA FIORE:
Oidio e ruggini : ml 25 - 50 ml/hl ogni 10 - 14 giorni a seconda della coltura e della incidenza della malattia. Data l'esistenza di numerose specie e varietà con diverse sensibilità, si consiglia di effettuare saggi su piccole superfici prima di passare ad applicazioni su larga scala.

Avvertenza : in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
Sospendere i trattamenti 14 giorni prima della raccolta.
Data di scadenza in normali condizioni di conservazione del preparato (se la durata dello stesso è inferiore a due anni)
attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura : ogni altro utilizzo è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti dall' uso improprio del preparato.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI; PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO; NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA; DA NON VENDERSI SFUSO; SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI; IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE; NON OPERARE CONTRO VENTO; IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO; NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE. NON PULIRE IL MATERIALE D'APPLICAZIONE IN PROSSIMITÀ DELLE ACQUE DI SUPERFICIE EVITARE LA CONTAMINAZIONE ATTRAVERSO I SISTEMI DI SCOLO DELLE ACQUE DALLE AZIENDE AGRICOLE E DALLE STRADE.

06A08775

DECRETO 25 settembre 2006.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Syllit 230 SC», registrato al n. 13488.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441, concernente la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande;

Vista la circolare 3 settembre 1990, n. 20 (S.O. alla *Gazzetta Ufficiale* n. 216 del 15 settembre 1990), concernente «Aspetti applicativi delle norme vigenti in materia di registrazione dei presidi sanitari»;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, relativo al Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, concernente l'attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Vista la domanda presentata in data 29-01-2003 dall'impresa CHIMAC-AGRIPHAR S.A. con sede legale in Rue de Renory, 26 B-4102 Ougree (Belgio) diretta ad ottenere la registrazione del prodotto fitosanitario denominato: SYLLIT 230 SC;

Accertato che la classificazione proposta dall'impresa è conforme al decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, concernente l'attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE;

Visto il parere favorevole espresso in data 11 maggio 2006 dalla Commissione consultiva di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Ritenuto di limitare la validità della autorizzazione provvisoria al tempo determinato in anni 5 a decorrere dalla data del presente decreto, fatto salvo l'obbligo di adeguamento alle decisioni comunitarie che saranno stabilite al termine della revisione comunitaria per la sostanza attiva: Dodina;

Vista la nota dell'Ufficio in data 1° giugno 2006 con la quale sono stati richiesti gli atti definitivi e l'impegno a presentare l'ulteriore documentazione ritenuta necessaria dalla Commissione consultiva senza pregiudizio per l'*iter* di registrazione;

Vista la nota in data 12 settembre 2006 dalla quale risulta che l'impresa ha ottemperato a quanto richiesto dall'Ufficio ed ha comunicato di voler importare in confezioni pronte per l'impiego dallo stabilimento dell'impresa: Chimac-Agriphar s.a. Ougree (Belgio);

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 8 luglio 1999;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e per la durata di anni 5 fermo restando l'esito delle valutazioni connesse agli ulteriori dati richiesti senza pregiudizio per l'*iter* di registrazione, l'Impresa Chimac-Agriphar S.A. con sede legale in Rue de Renory, 26 B-4102 Ougree (Belgio) è autorizzata a porre in commercio il prodotto fitosanitario IRRITANTE - PERICOLOSO PER L'AMBIENTE denominato SYLLIT 230 SC con la composizione e alle condizioni indicate nelle etichette allegate al presente decreto.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da: ml 100 - 250 - 500 e litri 1 - 5 - 10 - 20 - 25.

Il prodotto in questione è importato in confezioni pronte per l'impiego dallo stabilimento dell'impresa: Chimac-Agriphar S.A. - Ougree (Belgio).

Il prodotto fitosanitario suddetto è registrato al n. 13488.

È approvata, quale parte integrante del presente decreto, l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 settembre 2006

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

SYLLIT 230 SC

FUNGICIDA ORGANICO
AD AZIONE PREVENTIVA E CURATIVA
Sospensione Concentrata

SYLLIT 230 SC

100 grammi di prodotto contengono:
Dodina pura g 22,9 (= 230 g/l)
Coformulanti q.b. a g 100



IRRITANTE

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

FRASI DI RISCHIO
Irritante per gli occhi e per la pelle – Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini – Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande – Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego – Usare indumenti protettivi e guanti adatti – In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile mostrargli l'etichetta) – Non gettare i residui nelle fognature – Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali schede informative in materia di sicurezza – Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. [Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade]

Titolare della registrazione:
CHIMAC-AGRIPHAR S.A.
Rue de Renory, 26 B-4102 Ougrée (BELGIO)

Officina di produzione:
CHIMAC-AGRIPHAR S.A. - Ougrée (Belgio)

Registrazione del Ministero della Salute n. del

Contenuto netto: ml 100-250-500-litri 1-5-10-20-25

Partita n°...........

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: a carico dell'apparato gastrointestinale: dolori addominali, bruciori gastroesofagei, diarrea; a carico dell'apparato cardio-circolatorio: ipotensione, cianosi, aritmia; irritazione di cute e mucose (dermatiti, congiuntiviti, rinofaringiti). Per ripetuti contatti si hanno dermatiti aggravate da fotosensibilizzazione, resistenti a terapia. **Terapia**: sintomatica.
Avvertenza: consultare un Centro Antiveleni.

CARATTERISTICHE
La particolare formulazione flowable potenzia l'attività preventiva e curativa di questo fungicida in quanto rende il prodotto oltre che uniformemente distribuibile, adesivante e resistente al dilavamento.

DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO

FRUTTICOLTURA	DOSI (ml/hl)
Pomacee (melo e pero): contro ticchiolatura del melo e del pero - trattamenti preventivi - trattamenti curativi - ultimi trattamenti in assenza di piogge	 140-180 210-260 120-140
Ciliegio: contro cilindrosporiosi Trattamenti preventivi contro Botrytis e Monilia	 180 180-260
Albicocco: contro corineo e monilia Trattamenti preventivi	 260-350
Pesco: Contro bolla e corineo - trattamenti al bruno (caduta foglie e inizio rigonfiamento gemme) - trattamenti in vegetazione Contro monilia - trattamenti durante le fasi di fioritura-caduta petali - trattamenti nelle fasi di pre-raccolta	 260-350 180 180-280 260-350
Contro maculatura batterica (Xanthomonas campestris pv. pruni). Con andamento stagionale piovoso, trattamenti preventivi dopo la raccolta fino a inizio caduta foglie. La difesa autunno-invernale contro la batteriosi prosegue con i trattamenti eseguiti in tale periodo con SYLLIT 230 SC contro bolla e corineo da totale caduta foglie a bottone rosa Su pesche nettarine non impiegare il prodotto nella fase compresa fra la scamiciatura e l'accrescimento dei frutticini; nei trattamenti pre-raccolta evitare l'accumulo di irrorato nella zona apicale dei frutti	350
Nespolo: contro ticchiolatura - trattamenti preventivi - trattamenti curativi	 140-180 200-260
FRAGOLA: contro botrite e vaiolatura, trattamenti preventivi	200-260
VITE: contro Peronospora, trattare in primavera-estate	160-300
OLIVICOLTURA: contro "occhio di pavone". Effettuare 2 interventi: primaverile e autunnale fra la fine del mese di Settembre e i primi del mese di Ottobre.	180-300
ORTICOLTURA Cipolla contro peronospora - trattamenti preventivi - trattamenti curativi	 180 260-350
Spinacio: contro peronospora e ramularia, trattamenti preventivi	180-280
Sedano: contro septoriosi trattamenti preventivi	260-350
Finocchio e Carota: contro peronospora e cercospora Trattamenti preventivi	260-350
Pomodoro: contro peronospora e septoriosi - trattamenti preventivi - contro fusariosi * distribuendo 5-7 g/m² al piede delle piante	 260-350 350 *
Patata: contro peronospora - trattamenti preventivi	260
Cucurbitacee (melone e cocomero in pieno campo): contro peronospora e antracnosi – trattamenti preventivi	260
FLOREALI, ORNAMENTALI: Contro Fusariosi, Alternaria, Antracnosi, Cladosporiosi, Peronospora, Ruggine, Septoriosi e Ticchiolatura.	180-350
BULBOSE: Contro i marciumi (da Sclerotinia, Pythium, Thielaviopsis, Fusarium) che colpiscono Begonie, Dalie, Fresie, Calle, Gladioli, Iris, Narcisi, Tulipani e tuberose in genere, procedere alla concia dei bulbi immergendoli per 15'-20' in un bagno di **SYLLIT 230 SC** alla dose di → e far seguire una disinfezione del terriccio con una soluzione allo 0,15%.	50 ml in 10 litri d'acqua
PIOPPICOLTURA: contro Marssonnina, intervenire a fine Aprile e nella seconda metà di maggio e ripetere il trattamento a distanza di 3-4 settimane.	180-260

Preparazione della poltiglia: stemperare la dose prevista di prodotto in poca acqua a parte, quindi versare nel totale quantitativo di acqua mescolando accuratamente. Durante le irrorazioni, che avverranno a volume normale, tenere in funzione l'agitatore all'interno del serbatoio dell'irroratrice.

COMPATIBILITÀ: Il prodotto non è compatibile con formulati a reazione alcalina, con Dimetoato, Azinfos metile, con concimi fogliari minerali o a base di acidi umici. Miscele con formulati in emulsione concentrata o con olii minerali possono dare luogo a scarsa sospensibilità e a fenomeni di sensibilizzazione delle colture. Non trattare con acqua fredda e con temperature esterne prossime a 0°C. **Avvertenza**: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITÀ
Su mele Golden Delicious il prodotto può provocare rugginosità se impiegato a dosi superiori allo 0,07%.
Su tutte le colture sopra indicate si raccomanda di effettuare saggi varietali onde accertare eventuali fenomeni di sensibilizzazione del formulato.

Avvertenza: Non impiegare durante la fioritura - Non far pascolare e non alimentare il bestiame con raccolti trattati direttamente o accidentalmente prima che siano trascorsi 10 giorni dal trattamento.

Sospendere i trattamenti 10 giorni prima della raccolta

NON RIENTRARE NELLE ZONE TRATTATE PRIMA DI 24 ORE DAL TRATTAMENTO. Per lavorazioni agricole tra le 24 e le 48 ore dal trattamento, indossare indumenti protettivi atti ad evitare il contatto con la pelle.

ATTENZIONE: DA IMPIEGARE ESCLUSIVAMENTE IN AGRICOLTURA; OGNI ALTRO USO È PERICOLOSO.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone e agli animali.

PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE, SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO - DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI - DA NON VENDERSI SFUSO - NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI E BEVANDE O CORSI D'ACQUA - NON OPERARE CONTRO VENTO - IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE - IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO - SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI

06A08774

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 7 settembre 2006.

Ricostituzione del comitato provinciale I.N.P.S. di Ravenna.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI RAVENNA

Vista la legge 9 marzo 1989, n. 88, di ristrutturazione dell'I.N.P.S. e, segnatamente, l'art. 44 che disciplina la composizione dei comitati provinciali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, ed, in particolare, gli articoli 1, 34, 35 e 36 del decreto del Presidente della Repubblica stesso;

Esaminata la circolare del Ministero del lavoro e della previdenza sociale protocollo n. 13/3P.S./127644 del 29 agosto 1970, con la quale vengono impartite direttive per la ricostituzione dei comitati provinciali dell'I.N.P.S. e forniti criteri per quanto attiene il rapporto proporzionale e la ripartizione settoriale delle rappresentanze dei lavoratori dipendenti, dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi;

Vista la nota del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione terza - protocollo n. 0142556/95 RS. EV. del 6 settembre 1995, con la quale vengono forniti dati sulla consistenza a livello nazionale delle OO.SS. dei lavoratori, dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi;

Vista la circolare del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale - Divisione terza - n. 31/89 del 14 aprile 1989, con la quale vengono impartite istruzioni circa la costituzione dei comitati provinciali dell'I.N.P.S. di cui alla legge n. 88/1989 citata;

Visto il decreto n. 6/2002 del direttore della direzione provinciale del lavoro di Ravenna del 6 giugno 2002 di costituzione del comitato provinciale dell'I.N.P.S. di Ravenna e rilevata la necessità di dover procedere alla ricostituzione di detto comitato ai sensi della normativa sopra richiamata;

Considerato che sono state interpellate le seguenti organizzazioni sindacali:

C.G.I.L.;

C.I.S.L.;

U.I.L.;

U.G.L.;

C.I.D.A. - Confederazione italiana dirigenti d'azienda;

F.A.B.I. - Federazione autonoma bancari italiani;

CONFSAL - Confederazione generale sindacati autonomi lavoratori;

A.B.I. - Associazione bancaria italiana;

A.N.I.A. - Associazione nazionale imprese assicuratrici;

A.P.I. - Associazione piccole e medie industrie;

A.S.C.O.M. Confcommercio - Associazione del commercio, del turismo e dei servizi;

ASSOCIAZIONE Agenti Marittimi, Raccomandatari e Mediatori;

ASSOCIAZIONE Spedizionieri Internazionali;

ASSOCIAZIONE INDUSTRIALI - Confindustria della provincia di Ravenna;

A.G.C.I. - Associazione generale cooperative italiane;

CONFCOOPERATIVE - Unione provinciale di Ravenna;

LEGACOOP - Lega provinciale delle cooperative e mutue di Ravenna;

C.A.S.A. - Confederazione autonoma sindacati artigiani;

C.I.A. - Confederazione italiana agricoltori;

C.N.A. - Confederazione nazionale dell'artigianato e della piccola e media impresa;

CONFARTIGIANATO della provincia di Ravenna;

CONFESERCENTI della provincia di Ravenna;

COLDIRETTI RAVENNA - Federazione provinciale coldiretti di Ravenna;

CONFAGRICOLTURA - Unione provinciale degli agricoltori di Ravenna;

S.N.A.A. - Sindacato nazionale agenti assicurazione.

Attesa l'esigenza di assicurare la più ampia partecipazione delle organizzazioni sindacali interessate;

Considerato che per la corretta formulazione del giudizio sul grado di rappresentatività delle predette organizzazioni sindacali occorre stabilire, in via preventiva, i criteri di valutazione;

Che detti criteri vengono individuati nei seguenti:

1. Consistenza numerica dei soggetti rappresentati, rilevata - stante la mancata attuazione legislativa dell'art. 39 della Costituzione - sulla base dei dati forniti dalle singole organizzazioni sindacali;

2. Ampiezza e diffusione delle strutture operative;

3. Partecipazione alla formazione e stipula dei contratti collettivi integrativi e aziendali di lavoro;

4. Partecipazione alla trattazione delle controversie individuali plurime e collettive di lavoro;

5. Pluralismo rappresentativo contemperato con l'effettivo sviluppo a livello locale dei diversi settori economici di attività della Provincia;

6. Partecipazione all'attività di assistenza sociale svolta dai Patronati in favore dei lavoratori.

Ritenuto inoltre che, per l'ammissione alla composizione del Comitato dei rappresentanti delle organizzazioni sindacali predette, si debba tener conto della necessità che nel Comitato siano rappresentate le organizzazioni aventi maggior rilevanza nella provincia;

Tenuto conto dei dati forniti dalla Camera di commercio (C.C.I.A.A.) di Ravenna in ordine ai settori economici interessati all'attività dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, ovvero, i settori dell'agricoltura, industria e commercio ed, in particolare, alle funzioni di cui al secondo comma dell'art. 35 del sopra citato decreto presidenziale;

Tenuto conto delle notizie e dei dati acquisiti in merito da questa Direzione;

Considerato che dai dati acquisiti risulta che per la provincia di Ravenna i settori economici maggiormente interessati all'attività dell'I.N.P.S. ed, in particolare, alle funzioni del comitato provinciale risultano essere: agricoltura, industria e commercio/servizi;

Visto che ai sensi del penultimo comma dell'art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica n. 639/70 i membri rappresentanti dei lavoratori dipendenti dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi devono essere designati dalle rispettive organizzazioni sindacali più rappresentative operanti nella provincia;

Vista la sentenza del T.A.R. di Bologna n. 411/1994, nonché la nota dell'Avvocatura dello Stato prot. n. 130442 del 20 novembre 1996;

Considerato che non hanno fornito i dati richiesti le seguenti organizzazioni sindacali:

U.G.L.;

C.A.S.A.;

A.N.I.A.;

S.N.A.A.;

Considerato che le organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti CGIL - CISL - UIL hanno effettuato designazioni unitarie;

Considerato che dalle risultanze degli atti istruttori e dalle conseguenti valutazioni comparative risultano maggiormente rappresentative le seguenti organizzazioni sindacali:

C.G.I.L. - C.I.S.L. - U.I.L.;

C.I.D.A. - Confederazione italiana dirigenti d'azienda;

ASSOCIAZIONE INDUSTRIALI - Confindustria della provincia di Ravenna;

A.S.C.O.M. CONFCOMMERCIO - Associazione del commercio, del turismo e dei servizi della provincia di Ravenna;

CONFAGRICOLTURA - Unione provinciale degli agricoltori di Ravenna;

C.N.A. - Confederazione nazionale dell'artigianato e della piccola e media impresa;

COLDIRETTI RAVENNA - Federazione provinciale coldiretti di Ravenna;

C.I.A. - Confederazione italiana agricoltori;

Considerato che la Confederazione italiana agricoltori e la Federazione provinciale coldiretti di Ravenna devono essere considerate - per quanto attiene alla rappresentatività della categoria rappresentata - in posizione sostanzialmente paritaria e che, pertanto, sentite anche le stesse associazioni, si alterneranno quali membri del Comitato;

Viste le designazioni effettuate dalle rispettive organizzazioni sindacali;

Decreta:

Art. 1.

È ricostituito presso la Sede provinciale dell'Istituto, il comitato provinciale dell'I.N.P.S. di cui al primo comma dell'art. 34, decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, come sostituito dall'art. 44, della legge 9 marzo 1989, n. 88, composto come segue:

in rappresentanza dei lavoratori dipendenti:

sig. Cornigli Roberto (C.G.I.L.);

sig.ra Montanari Valeria (C.G.I.L.);

sig.ra Dradi Adele (C.G.I.L.);

sig. Forte Domenico (C.I.S.L.);

sig. Saporetti Daniele (C.I.S.L.);

sig. Zoli Lorenzo (C.I.S.L.);

sig. Laghi Ettore (U.I.L.);

sig. Camanzi Enzo Romeo (U.I.L.);

sig. Lolli Dante (U.I.L.);

sig. Sanzani Germano (U.I.L.);

in rappresentanza dei dirigenti d'azienda:

sig. Fiori ing. Nazzareno (C.I.D.A.);

in rappresentanza dei datori di lavoro:

sig. Costa dott. Giovanni (Confindustria-Assoc. industriali provincia di Ravenna);

sig.ra Montuschi Tiziana (ASCOM Confcommercio provincia di Ravenna);

sig. Minguzzi rag. Angelo (Confagricoltura - Unione prov.le agricoltori di Ravenna);

in rappresentanza dei lavoratori autonomi:

sig. Marcelli Maura (ASCOM Confcommercio provincia di Ravenna);

sig. Lombardo Giuseppe (C.N.A. - Ravenna);

sig. Rosetti Roberto (Federazione provinciale coldiretti Ravenna).

Al termine del primo biennio il sig. Rosetti verrà sostituito da un rappresentante della Confederazione italiana agricoltori;

membri di diritto:

il direttore pro-tempore della Direzione provinciale del lavoro di Ravenna;

il direttore pro-tempore della Ragioneria provinciale dello Stato di Ravenna;

il direttore pro-tempore della sede di Ravenna dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Art. 2.

Il Comitato durerà in carica quattro anni.

Art. 3.

Ai sensi del secondo comma dell'art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, il sig. Germano Sanzani — quale membro più anziano d'età del Comitato — provvederà alla convocazione del medesimo per la seduta di insediamento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Ravenna, 7 settembre 2006

Il direttore provinciale: CARBONE

06A08820

DECRETO 7 settembre 2006.

Nomina dei rappresentanti degli artigiani nella speciale commissione del comitato provinciale I.N.P.S. di Ravenna.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI RAVENNA

Vista la legge 9 marzo 1989, n. 88, di ristrutturazione dell'I.N.P.S. e, segnatamente, l'art. 46, che disciplina il contenzioso in materia di prestazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, ed, in particolare, l'art. 34, come sostituito dall'art. 44 della legge n. 88/1989;

Vista la circolare del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - D.G. previdenza e assistenza sociale n. 33/89 del 19 aprile 1989, con la quale vengono impartite istruzioni riguardo alla costituzione delle speciali commissioni di cui all'art. 46 della legge n. 88/89 su richiamata;

Visto il proprio decreto n. 2 del 7 settembre 2006 di costituzione del comitato provinciale dell'I.N.P.S. di Ravenna;

Considerato che sono state interpellate le seguenti organizzazioni sindacali:

C.N.A. - Confederazione nazionale dell'artigianato e della piccola e media impresa - Associazione provinciale di Ravenna;

CONFARTIGIANATO - F.A.P.A. della provincia di Ravenna;

C.A.S.A. - Confederazione autonoma sindacati artigiani;

Considerato che per la corretta formulazione del giudizio sul grado di rappresentatività delle predette organizzazioni sindacali occorre stabilire, in via preventiva, i criteri di valutazione;

Che detti criteri vengono individuati nei seguenti:

1. Consistenza numerica dei soggetti rappresentati dalle singole organizzazioni sindacali;

2. Ampiezza e diffusione delle strutture operative;

3. Partecipazione alla formazione e stipulazione dei contratti collettivi integrativi e aziendali di lavoro;

4. Partecipazione alla trattazione delle controversie individuali plurime e collettive di lavoro;

Ritenuto di dover chiedere le designazioni alle organizzazioni sindacali più rappresentative della categoria a livello locale, in base ai criteri stabiliti dall'art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica n. 639/1970;

Preso atto che non ha fornito i dati richiesti la seguente organizzazione sindacale:

C.A.S.A. - Confederazione autonoma sindacati artigiani;

Tenuto conto degli elementi e dei dati acquisiti in merito;

Considerato che dalle risultanze degli atti istruttori e dalle conseguenti valutazioni comparative risultano maggiormente rappresentative le seguenti organizzazioni sindacali:

C.N.A. - Confederazione nazionale dell'artigianato e della piccola e media impresa - Asssociazione provinciale di Ravenna;

CONFARTIGIANATO - F.A.P.A. della provincia di Ravenna;

Viste le designazioni effettuate dalle competenti organizzazioni sindacali rappresentative della categoria operanti nella provincia di Ravenna;

Decreta:

Art. 1.

Sono nominati i rappresentanti degli «Artigiani» nella speciale commissione del comitato provinciale dell'I.N.P.S. di Ravenna nelle seguenti persone:

sig. Tassinari Massimo (C.N.A.);

sig.ra Giannotti Cristina (C.N.A.);

sig. Naccari Ermes (CONFARTIGIANATO-F.A.PA.);

sig. Sangiorgi Sergio (CONFARTIGIANATO-F.A.PA.).

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Ravenna, 7 settembre 2006

Il direttore provinciale: CARBONE

06A08821

DECRETO 7 settembre 2006.

Nomina dei rappresentanti dei coltivatori diretti - mezzadri - coloni nella speciale commissione del comitato provinciale I.N.P.S. di Ravenna.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI RAVENNA

Vista la legge 9 marzo 1989, n. 88, di ristrutturazione dell'I.N.P.S. e, segnatamente l'art. 46, che disciplina il contenzioso in materia di prestazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, ed, in particolare, l'art. 34, come sostituito dall'art. 44 della legge n. 88/1989;

Vista la circolare del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - D.G. previdenza e assistenza sociale n. 33/89 del 19 aprile 1989, con la quale vengono impartite istruzioni riguardo alla costituzione delle speciali commissioni di cui all'art. 46 della legge n. 88/89 su richiamata;

Visto il proprio decreto n. 2 del 7 settembre 2006 di costituzione del comitato provinciale dell'I.N.P.S. di Ravenna;

Considerato che sono state interpellate le seguenti organizzazioni sindacali:

Federazione provinciale coldiretti di Ravenna;

C.I.A. - Confederazione italiana agricoltori;

Considerato che per la corretta formulazione del giudizio sul grado di rappresentatività delle predette organizzazioni sindacali occorre stabilire, in via preventiva, i criteri di valutazione;

Che detti criteri vengono individuati nei seguenti:

1. Consistenza numerica dei soggetti rappresentati dalle singole organizzazioni sindacali;

2. Ampiezza e diffusione delle strutture operative;

3. Partecipazione alla formazione e stipulazione dei contratti collettivi integrativi e aziendali di lavoro;

4. Partecipazione alla trattazione delle controversie individuali plurime e collettive di lavoro;

Ritenuto di dover chiedere le designazioni alle organizzazioni sindacali più rappresentative della categoria a livello locale, in base ai criteri stabiliti dall'art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica n. 639/1970;

Tenuto conto degli elementi e dei dati acquisiti in merito;

Considerato che dalle risultanze degli atti istruttori e dalle conseguenti valutazioni comparative risultano maggiormente rappresentative le seguenti organizzazioni sindacali:

Federazione provinciale coldiretti di Ravenna;

C.I.A. - Confederazione italiana agricoltori;

Viste le designazioni effettuate dalle competenti organizzazioni sindacali rappresentative della categoria operanti nella provincia di Ravenna;

Decreta:

Art. 1.

Sono nominati i rappresentanti dei «Coltivatori diretti - mezzadri - coloni» nella speciale commissione del comitato provinciale dell'I.N.P.S. di Ravenna nelle seguenti persone:

sig. Zama dott. Ivo (Federazione provinciale coldiretti);

sig.ra De Quarto dott.ssa Barbara (Federazione provinciale coldiretti);

sig.ra Bracci Tiziana (Confederazione italiana agricoltori);

sig.ra De Lorenzi Floriana (Confederazione italiana agricoltori).

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Ravenna, 7 settembre 2006

Il direttore provinciale: CARBONE

06A08822

DECRETO 7 settembre 2006.

Nomina dei rappresentanti degli esercenti attività commerciali nella speciale commissione del comitato provinciale I.N.P.S. di Ravenna.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI RAVENNA

Vista la legge 9 marzo 1989, n. 88, di ristrutturazione dell'I.N.P.S. e, segnatamente, l'art. 46, che disciplina il contenzioso in materia di prestazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, ed, in particolare, l'art. 34, come sostituito dall'art. 44 della legge n. 88/1989;

Vista la circolare del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - D.G. previdenza e assistenza sociale n. 33/89 del 19 aprile 1989, con la quale vengono impartite istruzioni riguardo alla costituzione delle speciali commissioni di cui all'art. 46 della legge n. 88/1989 su richiamata;

Visto il proprio decreto n. 2 del 7 settembre 2006 di costituzione del comitato provinciale dell'I.N.P.S. di Ravenna;

Considerato che sono state interpellate le seguenti organizzazioni sindacali:

ASCOM - Confcommercio della provincia di Ravenna;

Confesercenti di Ravenna;

Considerato che per la corretta formulazione del giudizio sul grado di rappresentatività delle predette organizzazioni sindacali occorre stabilire, in via preventiva, i criteri di valutazione;

Che detti criteri vengono individuati nei seguenti:

1. Consistenza numerica dei soggetti rappresentati dalle singole organizzazioni sindacali;

2. Ampiezza e diffusione delle strutture operative;

3. Partecipazione alla formazione e stipulazione dei contratti collettivi integrativi e aziendali di lavoro;

4. Partecipazione alla trattazione delle controversie individuali plurime e collettive di lavoro;

Ritenuto di dover chiedere le designazioni alle organizzazioni sindacali più rappresentative della categoria a livello locale, in base ai criteri stabiliti dall'art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica n. 639/1970;

Tenuto conto degli elementi e dei dati acquisiti in merito;

Considerato che dalle risultanze degli atti istruttori e dalle conseguenti valutazioni comparative risultano maggiormente rappresentative le seguenti organizzazioni sindacali:

ASCOM - Confcommercio della provincia di Ravenna;

Confesercenti di Ravenna;

Viste le designazioni effettuate dalle competenti organizzazioni sindacali rappresentative della categoria operanti nella provincia di Ravenna;

Decreta:

Art. 1.

Sono nominati i rappresentanti degli «Esercenti attività commerciali» nella speciale commissione del comitato provinciale dell'I.N.P.S. di Ravenna nelle seguenti persone:

sig.ra Finotti Graziella (ASCOM);

sig. Caravita Attilio (ASCOM);

sig.ra Angelini Fabio (CONFESERCENTI);

sig.ra Emiliani Loretta (CONFESERCENTI).

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Ravenna, 7 settembre 2006

Il direttore provinciale: CARBONE

06A08823

DECRETO 21 settembre 2006.

Ricostituzione del comitato provinciale I.N.P.S. di Grosseto.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI GROSSETO

Visto l'art. 44 della legge 9 marzo 1989, n. 88, con il quale viene sostituito il primo comma dell'art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, e ridefinita la composizione del Comitato provinciale INPS;

Visti gli articoli 34 e 35 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639 e successive integrazioni e modifiche riguardanti la composizione e la costituzione dei comitati presso le sedi provinciali dell'INPS;

Visto il decreto n. 4 del 21 aprile 2006, con il quale era stato disposto il rinnovo del Comitato provinciale INPS di Grosseto;

Vista l'ordinanza n. 653 del 27 luglio 2006 del TAR della Toscana, in accoglimento della domanda incidentale formulata con il ricorso della Confesercenti, la quale ha disposto la sospensione dell'efficacia esecutiva del decreto n. 4 del 21 aprile 2006;

Rilevata la necessità di provvedere con urgenza al rinnovo dell'organo collegiale in parola;

Stabilito il criterio da considerare sul grado di rappresentatività delle organizzazioni sindacali interessate, desunti dalla valutazione comparativa della consistenza numerica degli associati, dall'ampiezza e diffusione delle strutture delle singole associazioni, dalla partecipazione alle controversie di lavoro ed alla negoziazione della normativa collettiva, dalla presenza di rappresentanti delle associazioni stesse negli organi collegiali della provincia;

Constatato che sono stati presi in considerazione i criteri suddetti, criteri che qui integralmente si richiamano;

Visto l'art. 44, comma primo, punti 5 e 6 della citata legge, che precisa i membri di diritto del Comitato provinciale INPS nelle persone de:

il direttore della direzione provinciale del lavoro;

il direttore della ragioneria provinciale dello Stato;

il direttore della sede provinciale INPS;

Viste le designazioni delle organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

È ricostituito presso la sede provinciale dell'INPS il Comitato provinciale di cui al primo comma dell'art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, come sostituito dall'art. 44 della legge 9 marzo 1989, n. 88, composto come segue:

Membri rappresentanti dei lavoratori dipendenti:

1) Ganapini Gherardo - C.G.I.L.;

2) Lazzeroni Veris - C.G.LL.;

3) Duchini Enzo - C.G.I.L.;

4) Malentacchi Mario - C.G.I.L.;

5) Pozzetti Alberto - C.I.S.L.;

6) Coro Pietro - C.LS.L.;

7) Carruale Fabio - C.I.S.L.;

8) Ghini Lelio - U.I.L.;

9) Vitobello Pio - U.I.L.;

10) Guidoni Alessandro - U.G.L.;

11) Zoli Fabrizio - F.N.D.A.I. - C.I.D.A.

Membri rappresentanti dei datori di lavoro:

1) Dani Fabio - Unione industriali;

2) Fidanzi Roberto - UPA Confagricoltura;

3) Romani Marcello - Confcommercio.

Membri rappresentanti dei lavoratori autonomi:

1) Sforzi Michele - Coldiretti;

2) Angiolini Daniele - Confesercenti;

3) Alessandri Renzo - C.N.A.

Membri di diritto:

il direttore della direzione provinciale del lavoro di Grosseto;

il direttore della ragioneria provinciale dello Stato di Grosseto;

il dirigente pro-tempore della sede provinciale INPS di Grosseto.

Il comitato composto come sopra, a norma dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 639/1970, ha la durata di quattro anni.

Il presente decreto viene inviato in pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino ufficiale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale

Grosseto, 21 settembre 2006

Il direttore provinciale: ANTONUCCI

06A08928

DECRETO 25 settembre 2006.

Adeguamento del contributo individuale dovuto dagli iscritti al Fondo di previdenza del clero e dei ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica, relativo all'anno 2004.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Vista la legge 22 dicembre 1973, n. 903;

Visto l'art. 20 della citata legge n. 903 del 1973, che estende alle pensioni del Fondo di previdenza del clero e dei ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica il sistema di perequazione automatica delle pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti;

Visto, in particolare, il quarto comma del citato articolo secondo cui il contributo degli iscritti è aumentato con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con la stessa decorrenza dell'aumento delle pensioni in misura pari all'aumento percentuale che ha dato luogo alle variazioni degli importi delle pensioni medesime;

Tenuto conto che dalla rilevazione elaborata dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, comunicata con nota del 7 luglio 2005, la percentuale di aumento medio, per l'anno 2004, delle pensioni erogate dal predetto Fondo è pari al 2,5%;

Decreta:

Il contributo a carico degli iscritti al Fondo di previdenza del clero e dei ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica, è aumentato, a decorrere dal 1º gennaio 2004, da € 1.378,56 a € 1.413,00 annui.

Roma, 25 settembre 2006

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
DAMIANO

Il Ministro dell'economia e delle finanze
PADOA-SCHIOPPA

06A08872

DECRETO 27 settembre 2006.

Sostituzione di un componente supplente della commissione provinciale di conciliazione di Milano.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI MILANO

Visto l'art. 410 del codice di procedura civile;

Visto il decreto n. 2 del 21 febbraio 2006 con il quale è stata ricostituita la Commissione provinciale di conciliazione di Milano per le controversie individuali di lavoro;

Considerato che occorre provvedere alla sostituzione del dott. Enrico Maniga, membro supplente in rappresentanza di Assolombarda;

Vista la nota prot. n. 21/ALP-BA/rd del 13 settembre 2006 di Assolombarda con la quale viene designata membro supplente della suddetta Commissione la dott.ssa Silvia Coccolo in sostituzione del dott. Enrico Maniga;

Ritenuto di dover procedere alla sostituzione;

Decreta:

La dott.ssa Silvia Coccolo è nominata membro supplente in sostituzione del dott. Enrico Maniga in seno alla Commissione provinciale di conciliazione di Milano per le controversie individuali in rappresentanza dell'organizzazione sindacale dei datori di lavoro Assolombarda.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 27 settembre 2006

Il direttore provinciale: WEBER

06A08925

DECRETO 27 settembre 2006.

Sostituzione di un componente supplente della commissione provinciale di conciliazione di Parma.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI PARMA

Visto l'art. 410 del codice di procedura civile;

Visto il decreto n. 44 del 27 ottobre 1998, con il quale veniva nominata membro supplente della Commissione provinciale di conciliazione per le controversie individuali di lavoro la sig.ra Claudia Carra in rappresentanza dei lavoratori;

Viste le dimissioni rassegnate in data 23 gennaio 2006 dalla sig.ra Claudia Carra da membro supplente della Commissione provinciale di che trattasi;

Vista la nota del 25 settembre 2006 con la quale la C.G.I.L. di Parma designa quale rappresentante supplente dei lavoratori nella Commissione stessa la sig.ra Edoarda Gastaldo;

Ritenuto di dover provvedere;

Decreta:

La sig.ra Edoarda Gastaldo, è nominata membro supplente in seno alla Commissione provinciale di conciliazione in premessa, quale rappresentante dei lavoratori in sostituzione della sig.ra Claudia Carra, dimissionaria.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Parma, 27 settembre 2006

Il direttore provinciale: BALDINI

06A08926

DECRETO 27 settembre 2006.

Ricostituzione del comitato provinciale I.N.P.S. per la provincia di Rieti.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI RIETI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, recante: «Attuazione delle deleghe conferite al Governo con gli articoli 27 e 29 della legge 30 aprile 1969, n. 153, concernente revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale»;

Vista la legge 9 marzo 1989, n. 88, recante: «Ristrutturazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro»;

Viste le circolari ministeriali n. 3189 del 14 aprile 1989 e n. 3389 del 19 aprile 1989 contenenti istruzioni agli uffici provinciali del lavoro sulla ricostituzione del Comitato provinciale INPS;

Visto il decreto n. 47/2002 del 31 luglio 2002 del direttore della direzione provinciale del lavoro di Rieti, con il quale è stato costituito, per il quadriennio 2002/2006 il Comitato provinciale INPS di Rieti, previsto dall'art. 34 del citato decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639;

Ritenuto che si rende necessario provvedere al rinnovo del suddetto organo per scadenza dei termini;

Vista la legge 15 luglio 1994, n. 444, riguardante la disciplina della proroga degli organi collegiali;

Visti i dati forniti dalla locale camera di commercio, industria, agricoltura ed artigianato relativi ai settori economici operanti nella provincia;

Rilevato che i settori economici maggiormente interessati alle attività dell'istituto ed in particolare alle funzioni del Comitato provinciale, sono:

industria, commercio e agricoltura per quanto riguarda i lavoratori dipendenti;

industria e commercio per quanto riguarda i datori di lavoro;

agricoltura, artigianato e commercio per quanto riguarda i lavoratori autonomi;

Considerato che per la corretta formulazione del giudizio sul grado di rappresentatività delle organizzazioni in argomento occorre stabilire in via preliminare i criteri di valutazione;

Ritenuto opportuno individuare tali criteri in quelli di seguito specificati:

1) ampiezza e diffusione delle strutture organizzative;

2) consistenza numerica dei soggetti aderenti alle singole organizzazioni;

3) partecipazione alla formazione e stipula dei contratti integrativi collettivi di lavoro provinciale ed aziendali;

4) partecipazione alla trattazione, in sede conciliativa di controversie individuali, collettive e plurime di lavoro;

5) presenza dei rappresentanti negli organismi collegiali della provincia;

6) partecipazione alla composizione di organismi collegiali operanti, a vari livelli, nella provincia;

7) svolgimento di pratiche trattate dai vari patronati;

Tenuto conto che il dato relativo alla consistenza numerica dei soggetti rappresentati dalle singole organizzazioni sindacali non può essere rilevato dall'ufficio;

Sentite le organizzazioni sindacali per l'individuazione dei settori economici che a livello provinciale hanno un'adeguata consistenza, al fine della ripartizione dei membri;

Accertato che, da una valutazione comparativa condotta alla stregua dei parametri riconosciuti idonei e necessari per la determinazione della rappresentatività, effettuata sulla base dei dati forniti dalle singole associazioni, le organizzazioni sindacali e datoriali maggiormente rappresentative, con riferimento ai settori sopraindicati, sono risultate essere:

per i lavoratori dipendenti: C.G.I.L., C.I.S.L., U.I.L. e CONF.S.A.L.;

per i datori di lavoro: Associazione industriali, Federlazio e Associazione commercianti;

per i lavoratori autonomi: Federazione provinciale coltivatori diretti, Confartigianato e Associazione commercianti;

Rilevato che l'art. 44, comma 1, punto 1) della legge n. 88/1999 prevede che un rappresentante dei lavoratori dipendenti sia attribuito alla C.I.D.A.;

Preso atto delle designazioni effettuate dalle predette organizzazioni sindacali;

Decreta:

Art. 1.

È ricostituito presso la sede provinciale di Rieti dell'Istituto nazionale per la previdenza sociale, per la durata di quattro anni, il Comitato provinciale di cui

all'art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, come modificato dall'art. 44 della legge 9 marzo 1998, n. 88, composto come segue:

Componenti di diritto:

direttore della direzione provinciale del lavoro di Rieti;

direttore della ragioneria provinciale dello Stato di Rieti;

direttore della sede provinciale dell'INPS di Rieti;

Componenti in rappresentanza dei lavoratori dipendenti:

Nominativo	Luogo di nascita	Data di nascita
Alessandri Andrea	Roma	12.08.1937
Arigoni Osvaldo	Posta (RI)	24.01.1958
D'Antonio Luigi	Rieti	14.11.1967
Laurenzi Antonio	Greccio (RI)	22.01.1949
Pagliara Carmelo	Lecce	27.04.1942
Pescetelli Bruno	Rieti	20.12.1950
Pietrantoni Tonino	Pozzaglia Sabina (RI)	24.10.1958
Sampalmieri Orazio	Rivodutri (RI)	24.02.1944
Strinati Felice	Cantalice (RI)	10.12.1954
Volpe Gerardina	Salerno	22.12.1960
Colapaoli Alberto	Rieti	15.08.1950

Componenti in rappresentanza dei datori di lavoro:

Nominativo	Luogo di nascita	Data di nascita
Scipioni Publio	Rieti	07.08.1944
Zanetti Antonio	Terni	02.02.1951
Giannini Giovanni	Montopoli Sabina (RI)	03.04.1943

Componenti in rappresentanza dei lavoratori autonomi:

Nominativo	Luogo di nascita	Data di nascita
Spagoni Umberto	Colle di Tora (RI)	16.07.1960
Aluffi Maurizio	Rieti	19.10.1956
Battisti Enio	Poggio Bustone (RI)	08.09.1948

Art. 2.

Sono ricostituite, per la durata di quattro anni, le tre seguenti commissioni speciali che opereranno in seno al predetto Comitato provinciale INPS per la decisione dei ricorsi concernenti le prestazioni ai lavoratori autonomi; una per la categoria dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri, una per gli artigiani e una per gli esercenti attività commerciali, di cui all'art. 46, comma 3, della legge 9 marzo 1989, n. 88, così composte, per ognuna delle tre commissioni speciali, sono membri di diritto:

direttore della direzione provinciale del lavoro di Rieti;

direttore della ragioneria provinciale dello Stato di Rieti;

direttore della sede provinciale dell'INPS di Rieti.

1) per i coltivatori diretti, coloni e mezzadri:

Presidente:

Spagoni Umberto	Colle di Tora (RI)	16.07.1960

Membri rappresentanti di categoria:

Di Cristofano Sergio	Magliano dei Marsi (AQ)	10.12.1951
Terzi Antonella	Roma	26.10.1964
Bianchi Algenere	Mompeo (RI)	17.08.1962
Pitoni Andrea	Rieti	29.12.1975

2) per gli artigiani:

Presidente:

Aluffi Maurizio	Rieti	19.10.1956

Membri rappresentanti di categoria:

Cristini Paolo	Roma	07.06.1957
Venturelli Elio	Mezzojuso (PA)	25.04.1943
Pizzocchia Giuliano	Rieti	09.05.1941
Urbanetti Francesco	Magliano Sabina (RI)	20.09.1957

3) per i commercianti:

Presidente:

Battisti Enio	Poggio Bustone (RI)	08.09.1948

Membri rappresentanti di categoria:

Cipriani Guido	Poggio Mirteto (RI)	13.01.1938
Flammini Marino	Rieti	02.03.1964
Gentili Valter	Rieti	11.03.1949
Guerci Riccardo	Antrodoco (RI)	01.09.1963

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. La sede dell'INPS di Rieti è incaricata di dare immediata esecuzione al presente decreto.

Art. 4.

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso in via giurisdizionale dinanzi al TAR del Lazio entro sessanta giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni, dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Rieti, 27 settembre 2006

Il direttore provinciale: DIANA

06A08927

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 1º agosto 2006.

Nomina del commissario liquidatore della coop. «Vinicola Mesagnese Cooperativa tra produttori agricoli - Soc. coop. a r.l.», in Mesagne.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, di istituzione del Ministero dello sviluppo economico;

Visto il decreto ministeriale 14 giugno 2005, n. 180, con il quale la «Coop. Vinicola Mesagnese Cooperativa tra produttori agricoli - Soc. coop. a r.l.», con sede in Mesagne (Brindisi) è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e i signori: Arturo Del Vecchio, Francesco De Grano, Giovanni Gigli ne sono stati nominati commissari liquidatori;

Viste le note pervenute in data 7 dicembre 2005 e 19 gennaio 2006 con le quali il dott. Arturo Del Vecchio ed il dott. Francesco De Grano hanno comunicato la rinuncia all'incarico di commissario liquidatore;

Ritenuta pertanto la necessità di ridurre il numero dei commissari liquidatori da tre a uno;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

Dalla data del presente decreto l'avv. Gaetano Gigli, nato a Roma il 25 novembre 1954, con studio a Roma, via della Conca d'Oro n. 287, è nominato unico commissario liquidatore della Coop. Vinicola Mesagnese cooperativa tra produttori agricoli - Soc. coop. a r.l.», con sede in Mesagne (Brindisi).

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 1º agosto 2006

Il Ministro: BERSANI

06A08924

DECRETO 12 settembre 2006.

Sostituzione del liquidatore della società cooperativa «S. Nazzaro a r.l.», in Frignano.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE GENERALE PER GLI ENTI COOPERATIVI

Visto l'art. 2545-*octiesdecies* del codice civile;

Visto il parere della Commissione centrale per le cooperative del 15 maggio 2003;

Visto il decreto del direttore generale per gli enti cooperativi del 7 settembre 2006;

Preso atto che la società cooperativa «S. Nazzaro a r.l.», costituita in data 1º febbraio 1980, codice fiscale n. 00935150615, con sede in Frignano (Caserta), è stata sciolta e posta in liquidazione il 28 novembre 2000 e che è stato nominato liquidatore il sig. Luigi Iodice;

Visto il verbale di mancata revisione del 19 gennaio 2006, contenente la proposta di sostituzione del liquidatore sig. Luigi Iodice deceduto;

Ritenuto di dover provvedere alla sostituzione dello stesso;

Decreta:

Art. 1.

L'avv. Davide Cortellessa, nato a Napoli il 22 marzo 1958, residente in Caserta, piazza Vanvitelli n. 4/*bis*, è nominato liquidatore della società cooperativa «S. Nazzaro a r.l.», con sede in Frignano (Caserta), in sostituzione del sig. Luigi Iodice.

Art. 2.

Al liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 settembre 2006

Il dirigente: MIGNANO

06A08923

DECRETO 15 settembre 2006.

Proroga della gestione commissariale della società cooperativa «I Gabbiani», in Roma.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza degli enti cooperativi;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*sexiesdecies* c.c.;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, di istituzione del Ministero dello sviluppo economico;

Visto il decreto ministeriale 26 gennaio 2005 con il quale la società cooperativa edilizia «I Gabbiani» con sede in Roma è stata in gestione commissariale con nomina di commissario governativo nella persona del dott. Tiziano Gullotto, per un periodo di dodici mesi;

Visto il decreto ministeriale 2 marzo 2006 con il quale i poteri del commissario governativo sono stati prorogati per un periodo di sei mesi a decorrere dalla data di scadenza del decreto di nomina;

Vista la relazione datata del 26 luglio 2006 con la quale il commissario chiede una ulteriore proroga del mandato, data la complessità della situazione e delle attività ancora da svolgere;

Decreta:

1. I poteri conferiti al dott. Tiziano Gullotto, commissario governativo della società cooperativa edilizia «I Gabbiani» con sede in Roma sono prorogati per ulteriori sei mesi a decorrere dalla data di scadenza del precedente decreto.

Il presente decreto, avverso il quale è proponibile ricorso al Tribunale amministrativo regionale competente per territorio ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge, verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 settembre 2006

Il Ministro: BERSANI

06A08824

DECRETO 18 settembre 2006.

Nomina del commissario straordinario della «S.p.a. Computer Manufacturing Service» e società collegate in amministrazione straordinaria.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, recante «Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza»;

Visto il decreto del tribunale di Pisa in data 5 luglio 2004 con il quale è dichiarata l'apertura della procedura di amministrazione straordinaria della S.p.a. Computer Manufacturing Services;

Visti i decreti del tribunale di Pisa in data 5 novembre 2004 con il quale è dichiarata l'apertura della procedura di amministrazione straordinaria per le società S.p.a. Vobis Network, S.r.l. Syspoint, S.p.a. Vobis Microcomputer, S.r.l. Tecnodiffusione Trade, S.p.a. Tecnodiffusione Italia, collegate alla S.p.a. Computer Manufacturing Service;

Visti i propri decreti in data 26 luglio 2004 e 2 dicembre 2004 con i quali il dott. Massimo Catarsi è stato nominato commissario straordinario della S.p.a. Computer Manufacturing Services, S.p.a. Vobis Network, S.r.l. Syspoint, S.p.a. Vobis Microcomputer, S.r.l. Tecnodiffusione Trade, S.p.a. Tecnodiffusione Italia, collegate alla S.p.a. Computer Manufacturing Services;

Visto il proprio decreto in data 14 marzo 2005 con il quale è stata autorizzata l'esecuzione del programma delle società S.p.a. Vobis Network in a.s., S.r.l. Syspoint in a.s., S.p.a. Vobis Microcomputer in a.s., S.r.l. Tecnodiffusione Trade in a.s., S.p.a. Tecnodiffusione Italia in a.s., basato sulla cessione dei complessi aziendali;

Visto il proprio decreto in data 16 giugno 2005 con il quale è stata autorizzata l'esecuzione del programma della S.p.a. Computer Manufacturing Services in a.s., basato sulla cessione del complesso aziendale;

Visto il proprio decreto in data 16 giugno 2006 con il quale, preso atto che il dott. Massimo Catarsi, per gravi motivi di salute, non è nella condizione di attendere ai suoi compiti istituzionali e rilevato che ricorrono ragioni di necessità e urgenza di assicurare la tempestiva adozione delle iniziative e degli adempimenti commissariali, si è provveduto alla sospensione temporanea del dott. Massimo Catarsi dall'incarico con decorrenza immediata e la contestuale attribuzione del medesimo incarico per il periodo di mesi tre al dott. Alfio Lamanna;

Vista la lettera datata 28 agosto 2006 con la quale il dott. Catarsi comunica che, per l'aggravarsi dello stato della sua salute fisica, si trova costretto a rassegnare le definitive dimissioni dall'incarico di commissario straordinario;

Ritenuto di accettare le predette dimissioni e di confermare nell'incarico il commissario straordinario nominato pro tempore in data 16 giugno 2006;

Decreta:

Articolo unico

Il dott. Alfio Lamanna, nato a Genova il 7 gennaio 1939, è nominato commissario straordinario della S.p.a. Computer Manufacturing Services e delle imprese collegate S.p.a. Vobis Network in a.s., S.r.l. Syspoint in a.s., S.p.a. Vobis Microcomputer in a.s., S.r.l. Tecnodiffusione Trade in a.s., S.p.a. Tecnodiffusione Italia in a.s. in sostituzione del dimissionario dott. Massimo Catarsi.

Ai sensi dell'art. 38, terzo comma, del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, il presente decreto è comunicato:

al tribunale di Pisa;

alla camera di commercio di Pisa ai fini dell'iscrizione nel registro delle imprese;

alla regione Toscana;

al comune di Ponsacco (Pisa).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 settembre 2006

Il Ministro: BERSANI

06A08708

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 7 agosto 2006.

Disposizioni per il trasferimento all'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) dell'esecuzione di controlli di cui al regolamento CEE n. 4045/1989 di competenza dell'Ispettorato centrale repressione frodi.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il regolamento CEE n. 4045/1989 del Consiglio del 21 dicembre 1989, e successive modificazioni, relativo ai controlli, da parte degli Stati membri delle operazioni che rientrano nel sistema di finanziamento del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione garanzia;

Visto il decreto ministeriale 1º aprile 1996 recante istituzione del Servizio specifico per l'espletamento dei controlli sulle restituzioni alle esportazioni e sugli interventi di mercato, attribuiti rispettivamente al Ministero delle finanze ed al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, in attuazione dell'art. 11 del regolamento CEE n. 4045/1989;

Visto il decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1986, n. 462, ed in particolare l'art. 10, che ha previsto l'istituzione dell'Ispettorato centrale repressione frodi presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Visto il decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, nella legge 11 marzo 2006, n. 81 ed in particolare l'art. 4, comma 4, che ha demandato al Corpo forestale dello Stato ed all'ispettorato centrale repressione frodi l'esecuzione dei controlli prescritti dal regolamento CEE n. 4045/1989;

Visto il decreto ministeriale del 23 marzo 2006 recante modalità operative per l'esecuzione dei controlli prescritti dal regolamento CEE n. 4045/1989, in attuazione dell'art. 4, comma 4, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, nella legge 11 marzo 2006, n. 81;

Considerata la necessità, in relazione ai nuovi compiti assegnati all'Ispettorato centrale repressione frodi in materia di vigilanza sull'attività di controllo dei consorzi di tutela dei V.Q.P.R.D., di assicurare la continuità nell'espletamento dei controlli, nelle more dell'individuazione di altro organismo per l'esecuzione dei controlli di cui al regolamento CEE n. 4045/1989 di competenza del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, già assegnati all'Ispettorato centrale frodi;

Decreta:

Articolo unico

1. I controlli di competenza del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, da effettuarsi ai sensi del regolamento CEE n. 4045/1989, per la parte assegnata all'Ispettorato centrale repressione frodi, a partire dal 1º novembre 2006, sono svolti dall'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA);

2. Con successivi accordi tra l'ispettorato centrale repressione frodi e l'AGEA verranno stabilite le modalità di trasferimento dell'attività di controllo di cui al comma 1, programmata per l'annualità in corso.

Il presente decreto è inviato all'Organo di controllo per gli adempimenti di competenza ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 agosto 2006

Il Ministro: DE CASTRO

Registrato alla Corte dei conti il 13 settembre 2006
Ufficio di controllo atti Ministeri delle attività produttive, registro n. 4, foglio n. 114

06A08700

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

DELIBERAZIONE 21 settembre 2006.

Proroga dei termini di conclusione dei procedimenti istruttori di cui alla delibera n. 118/04/CONS. (Deliberazione n. 539/06/CONS).

L'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Nella sua riunione di Consiglio del 20 settembre 2006 ed in particolare nella prosecuzione del 21 settembre 2006;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo»;

Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante «Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità»;

Visto il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, di recepimento delle direttive 2002/19/CE (direttiva accesso), 2002/20/CE (direttiva autorizzazioni), 2002/21/CE (direttiva quadro), 2002/22/CE (direttiva servizio universale), recante «Codice delle comunicazioni elettroniche», pubblicato nel supplemento ordinario n. 150 alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 214 del 15 settembre 2003 e, in particolare, gli articoli 8, 10, 11, 12, 13, 17, 18 e 19;

Vista la delibera n. 118/04/CONS del 5 maggio 2004, recante «Disciplina dei procedimenti istruttori di cui al nuovo quadro regolamentare delle comunicazioni elettroniche», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 19 maggio 2004, n. 116;

Vista la determinazione n. 1/04 del 27 maggio 2004, recante «Disposizioni organizzative relative all'attività istruttoria di cui alla delibera 118/04/CONS» pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana dell'8 giugno 2004, n. 132, e la successiva determinazione n. 2/04;

Vista la delibera n. 320/04/CONS del 29 settembre 2004, recante «Proroga dei termini dei procedimenti istruttori di cui alla delibera n. 118/04/CONS», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 13 ottobre 2004, n. 241;

Vista la delibera n. 425/04/CONS del 9 dicembre 2004, recante «Sospensione dei termini del procedimento di cui alla delibera n. 118/04/CONS relativo all'analisi del mercato nazionale all'ingrosso per servizi internazionali di roaming per le reti telefoniche pubbliche mobili (mercato n. 17 fra quelli identificati dalla raccomandazione sui mercati rilevanti dei prodotti e dei servizi della Commissione europea)»;

Vista la delibera n. 29/05/CONS del 10 gennaio 2005, recante «Proroga dei termini di conclusione dei procedimenti istruttori di cui alla delibera n. 118/04/CONS», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 16 del 21 gennaio 2005;

Vista la delibera n. 239/05/CONS del 22 giugno 2005, recante «Proroga dei termini di conclusione dei procedimenti istruttori di cui alla delibera 118/04/CONS» pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 159 dell'11 luglio 2005;

Vista la delibera n. 2/06/CONS del 2 febbraio 2006, recante «Proroga dei termini di conclusione dei procedimenti istruttori di cui alla delibera 118/04/CONS» pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 32 dell'8 febbraio 2006;

Vista la delibera n. 46/06/CONS recante «Mercato dell'accesso e della raccolta delle chiamate nelle reti telefoniche pubbliche mobili (mercato n. 15 della raccomandazione della Commissione europea n. 2003/311/CE): identificazione ed analisi del mercato, valutazione di sussistenza di imprese con significativo potere di mercato ed individuazione degli obblighi regolamentari», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 24 febbraio 2006, n. 46;

Vista la delibera n. 162/06/CONS, recante «Avvio del procedimento istruttorio di analisi del mercato dell'originazione da rete mobile di chiamate verso numerazioni non geografiche ai sensi dell'art. 19 del codice delle comunicazioni elettroniche», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana dell'8 aprile 2006, n. 83;

Vista la comunicazione recante «Avvio di un procedimento per l'adozione di un provvedimento temporaneo cautelare, ai sensi dell'art. 12, comma 6, del codice delle comunicazioni elettroniche, in materia di riduzione dei prezzi del servizio di originazione da rete mobile di chiamate verso numerazioni non geografiche relative al servizio informazione abbonati», notificata agli operatori di rete mobile e comunicata ai fornitori del servizio informazione abbonati in data 13 luglio 2006;

Visto il parere dell'Autorità della concorrenza e del mercato (AGCM), pervenuto in data 30 agosto 2006, relativo allo schema di provvedimento concernente «Misure urgenti in materia di fissazione dei prezzi del servizio di originazione da rete mobile di chiamate verso numerazioni non geografiche relative al servizio informazione abbonati», adottato dall'Autorità in data 2 agosto 2006 e trasmesso all'AGCM il successivo 4 agosto;

Considerato che nel citato parere l'AGCM, pur condividendo la scelta dell'Autorità di circoscrivere l'intervento cautelare ai soli servizi informazioni abbonati forniti su numerazioni 12XY e 892UUU - in virtù del loro carattere sociale, della particolare rilevanza per i consumatori e della presenza di maggiori problematiche concorrenziali legate alla offerta diretta del servizio alla clientela finale da parte degli operatori di rete mobile in concorrenza con i fornitori di servizi, ha evidenziato che le misure regolamentari in materia di condizioni economiche del servizio di originazione delle chiamate da rete mobile verso le NNG per i servizi di informazione abbonati dovranno avere riguardo a tutte le chiamate verso le NNG;

Considerato che, sotto il profilo delle condizioni concorrenziali, l'AGCM sottolinea in particolare la criticità dei rapporti tra i soggetti che offrono e quelli che richiedono servizi di originazione delle chiamate verso numerazioni non geografiche (NNG), con particolare riferimento al caso in cui i gestori mobili operino direttamente anche nel mercato dei servizi di informazione abbonati od altri servizi informativi, con ciò evidenziando come tale situazione di integrazione verticale nel mercato a valle dei servizi informativi potrebbe indurre gli operatori mobili a discriminare tra le proprie divisioni commerciali ed i soggetti terzi che offrono servizi al dettaglio;

Considerato che le richiamate considerazioni di natura economica e concorrenziale svolte dall'AGCM nel citato parere vanno esaminate alla luce dell'evidenza emersa nel corso del procedimento in relazione ad una articolazione in distinti segmenti del mercato dell'originazione da rete mobile di chiamate verso NNG, ossia, come verificato nello specifico caso dei servizi oggetto del procedimento cautelare, all'esistenza di differenze di carattere strutturale tra le differenti tipologie di servizi di originazione da rete mobile, soprattutto con riferimento alle dinamiche concorrenziali, in generale, ed alle problematiche connesse ai processi di integrazione verticale degli operatori mobili, in particolare;

Rilevata, pertanto, la necessità di disporre di un periodo ulteriore rispetto a quello stabilito dalla delibera n. 162/06/CONS, al fine di completare gli adempimenti inerenti ai procedimenti in corso e di espletare gli ulteriori complessi approfondimenti istruttori emersi dai richiamati atti, con particolare riguardo alle caratteristiche dei diversi segmenti individuati e alle relative problematiche concorrenziali, anche al fine di verificare la possibilità — segnalata dal parere dell'AGCM — di estendere le misure regolamentari individuate nel provvedimento temporaneo cautelare alla generalità delle tipologie di servizi di originazione da rete mobile verso NNG;

Rilevato che in relazione alle suesposte esigenze istruttorie appare congruo determinare la proroga in centocinquanta giorni e che la stessa decorrerà a partire dalla scadenza del termine di centoventi giorni fissato dall'art. 4 della delibera n. 162/06/CONS (pubblicata l'8 aprile 2006 nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana);

Vista la delibera n. 504/06/CONS recante «Misure urgenti in materia di fissazione dei prezzi del servizio di originazione da rete mobile di chiamate verso numerazioni non geografiche relative al servizio informazione abbonati» in corso di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana;

Udita la relazione dei Commissari Nicola D'Angelo e Stefano Mannoni relatori ai sensi dell'art. 29 del Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

Delibera:

Art. 1.

Proroga dei termini di conclusione dei procedimenti istruttori relativi alle analisi di mercato

Il termine di conclusione del procedimento istruttorio in oggetto, fissato dall'art. 4 della delibera numero 162/06/CONS (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana dell'8 aprile 2006) in centoventi giorni dall'entrata in vigore della medesima, è prorogato di centocinquanta giorni.

Il presente provvedimento è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul sito web dell'Autorità.

Napoli, 21 settembre 2006

Il presidente
CALABRÒ

I commissari relatori
D'ANGELO - MANNONI

06A08846

AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 13 settembre 2006.

Revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di assistenza fiscale ai dipendenti e pensionati.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA SICILIA

Dispone

la revoca dell'autorizzazione concessa, in data 3 febbraio 2006 prot. n. 9015/3.2/2006, per lo svolgimento dell'attività di assistenza fiscale ai dipendenti e pensionati alla società CAF Unico s.r.l. - C.F.: 05456730826 - con sede a Palermo in via Vincenzo Di Marco n. 29, iscritta al n. 81 nell'albo dei centri di assistenza fiscale per lavoratori dipendenti, di cui all'art. 9, comma 1, lettera *b)* del decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164.

Motivazioni.

Con nota del 28 luglio 2006 la compagnia assicuratrice Unipol s.p.a., ha comunicato allo scrivente, ai sensi dell'art. 6, comma 2, del decreto ministeriale n. 164/1999, che a seguito dell'inattività del CAF Unico s.r.l. e su esplicita richiesta, ha provveduto alla sostituzione della polizza assicurativa — in precedenza intestata allo stesso CAF — con il nuovo assicurato CAF C.L.A.A.I. s.rl., per cui la copertura del rischio non è più operante.

Ciò premesso, considerato che:

a seguito della verifica effettuata, in data 12 luglio 2006, dall'Ufficio audit esterno di questa Direzione, il Centro di assistenza fiscale Unico s.r.l., è risultato essere inattivo;

che, inoltre, il suddetto CAF non ha comunicato la stipula di altra polizza assicurativa, al fine di garantire agli utenti il risarcimento dei danni eventualmente provocati dall'assistenza fiscale prestata, in ottemperanza di quanto disposto dall'art. 6, comma 1, del decreto ministeriale n. 164/1999;

che l'autorizzazione allo svolgimento dell'attività di assistenza fiscale, ai sensi dell'art. 7 del citato decreto ministeriale n. 164/1999, è subordinata alla verifica della sussistenza oltre che dei requisiti, anche, degli allegati descritti al comma 2 dello stesso art. 7, tra i quali alla lettera *b)* la copia della polizza assicurativa di cui all'art. 6, lo scrivente ritiene di dover procedere alla revoca del provvedimento di autorizzazione emesso in data 3 febbraio 2006 nei confronti del Centro di assistenza fiscale CAF Unico s.r.l., con sede legale a Palermo in via Vincenzo Di Marco n. 29, rappresentato dal dott. Gennuso Giuseppe nato a Caltavuturo (Palermo) il 5 marzo 1961 ed ivi residente in via Riscossa n. 151.

Copia del presente atto viene inviata alla Direzione centrale servizi ai contribuenti e relazioni esterne dell'Agenzia delle entrate per la cancellazione dall'albo dei centri di assistenza fiscale per i dipendenti.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Palermo, 13 settembre 2006

Il direttore regionale: GIAMPORTONE

Riferimenti normativi.

Decreto ministeriale 28 dicembre 2000 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 9 del 12 gennaio 2001 - decreto di attivazione dell'Agenzia delle entrate.

Decreto del direttore generale del Dipartimento delle entrate del 12 luglio 1999, art. 1 - attribuzioni del direttore regionale.

Decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 164 - regolamento recante norme per l'assistenza fiscale resa dai centri di assistenza fiscale per le imprese ed i dipendenti.

06A08699

PROVVEDIMENTO 25 settembre 2006.

Approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati che i CAF devono comunicare all'Agenzia delle entrate, ai sensi del combinato disposto degli articoli 7, commi 1 e 2, e 9, comma 2, del decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 164.

IL DIRETTORE
DELL'AGENZIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel presente provvedimento;

Dispone:

1. Approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati da comunicare ai sensi del combinato disposto degli articoli 7, commi 1 e 2, e 9, comma 2, del decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 164.

1.1. I Centri di assistenza fiscale devono trasmettere in via telematica all'Agenzia delle entrate i dati identificativi dei responsabili dell'assistenza fiscale, dei soci del Caf, dei componenti del consiglio di amministrazione e dell'eventuale Collegio sindacale del Caf e delle società di servizi, nonché le variazioni della polizza assicurativa, secondo le specifiche tecniche allegate al presente provvedimento.

Motivazioni.

Il decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 164, prevede all'art. 7, commi 1 e 2, che ai fini del rilascio dell'autorizzazione a svolgere l'attività di assistenza fiscale e della conseguente iscrizione nel relativo Albo, i Caf devono presentare all'Agenzia delle entrate una documentata istanza nella quale devono essere indicati i dati identificativi delle sedi operative, dei responsabili dell'assistenza fiscale, dei soci del Caf, dei componenti il consiglio di amministrazione e l'eventuale Collegio sindacale del Caf e delle società di servizi nonché della polizza assicurativa.

Il medesimo decreto prescrive, inoltre, all'art. 9 che i Caf devono comunicare all'Agenzia delle entrate eventuali variazioni o integrazioni dei dati, nonché il trasferimento di quote o azioni, entro trenta giorni dalla data in cui si verificano.

Per consentire alle Direzioni regionali di impiegare più proficuamente il personale in altre attività istituzionali, in luogo dell'attività manuale di inserimento dei dati, tra l'altro di entità considerevole, dal 1º giugno 2005 è stato attivato un canale telematico che ha consentito ai Caf di trasmettere direttamente all'Albo informatizzato i dati relativi alle proprie sedi operative, in base alle specifiche tecniche approvate con provvedimento del Direttore dell'agenzia delle entrate del 14 aprile 2005.

Al fine di permettere la trasmissione diretta, in via telematica, anche degli ulteriori dati previsti dalla normativa sopraccitata, con il presente provvedimento vengono approvate le specifiche tecniche che devono essere utilizzate dai Caf e dagli altri utenti del servizio telematico che intervengono quali intermediari.

Si riportano i riferimenti normativi del presente provvedimento.

Attribuzioni del direttore dell'Agenzia delle entrate.

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, (art. 57; art. 62; art. 66; art. 67, comma 1; art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lettera *a)*; art. 73, comma 4).

Statuto dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 42 del 20 febbraio 2001 (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1).

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 36 del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma 1).

Decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 9 del 12 febbraio 2001.

Disciplina normativa di riferimento.

Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto;

Decreto del Ministero delle finanze 31 luglio 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 187 del 12 agosto 1998, e successive integrazioni e modificazioni, concernente le modalità tecniche di trasmissione telematica delle dichiarazioni e dei contratti di locazione e di affitto da sottoporre a registrazione, nonché di esecuzione telematica dei pagamenti, come modificato dal decreto 24 dicembre 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 306 del 31 dicembre 1999, nonché dal decreto 29 marzo 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 78 del 3 aprile 2000;

Decreto del Ministero delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 135 dell'11 giugno 1999, e successive modificazioni, recante norme per l'assistenza fiscale resa dai Centri di assistenza fiscale per le imprese e per i dipendenti, dai sostituti d'imposta e dai professionisti ai sensi dell'art. 40 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;

Decreto direttoriale 12 luglio 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 166 del 17 luglio 1999, contenente l'individuazione degli uffici competenti per le attività e gli adempimenti di cui ai capi II e IV del regolamento adottato con decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 settembre 2006

Il direttore dell'Agenzia: FERRARA

Allegato A

Specifiche tecniche per la trasmissione telematica Modello Comunicazione Dati Albo dei Caf

CONTENUTO E CARATTERISTICHE TECNICHE DEI DATI RELATIVI ALLE COMUNICAZIONI DATI ALBO DEI CAF (COMUNICAZIONI CAF06) DA TRASMETTERE ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE IN VIA TELEMATICA

1. AVVERTENZE GENERALI

Il contenuto e le caratteristiche della fornitura dei dati da trasmettere sono riportati nelle specifiche tecniche di seguito esposte.

I file contenenti le Comunicazioni CAF06 devono essere controllati, prima della trasmissione, con l'apposito software realizzato dall'Agenzia delle Entrate/Sogei al fine di evitare la trasmissione di documenti che il sistema rifiuterebbe per non rispondenza alle specifiche tecniche.

Le modalità per la trasmissione dei dati in via telematica sono stabilite con il decreto del 31 luglio 1998 (pubblicato nella G.U. del 12 agosto 1998, n. 187) e successive modificazioni.

2. CONTENUTO DELLA FORNITURA

2.1. Generalità

Ciascuna fornitura dei dati in via telematica può contenere informazioni relative ad un solo Caf e si compone di una sequenza di record aventi la lunghezza fissa di 1.900 caratteri.

Ciascun record presente nella fornitura è contraddistinto da uno specifico "tipo-record" che ne individua il contenuto e che determina l'ordinamento all'interno della fornitura stessa.

I record previsti per la fornitura delle Comunicazioni CAF06 sono:

- record di tipo "A": è il record di testa della fornitura e contiene i dati identificativi della fornitura e del soggetto responsabile dell'invio telematico (fornitore);
- record di tipo "B": è il record contenente alcuni dati anagrafici del Caf ed altri dati di interesse;
- record di tipo "C": è il record contenente i dati relativi alle informazioni su sedi periferiche/centri di raccolta del Caf, società di servizi, sedi periferiche/centri di raccolta di società di servizi, alcuni dati del Caf, responsabili (RAF), soci , componenti del Consiglio d'Amministrazione del Caf, componenti del Collegio Sindacale del Caf, componenti del Consiglio d'Amministrazione delle società di servizi, componenti del Collegio Sindacale delle società di servizi;
- record di tipo "Z": è il record di coda della fornitura e contiene alcuni dati riepilogativi della fornitura stessa.

2.2. La sequenza dei record

La sequenza dei record all'interno della fornitura deve rispettare le seguenti regole:

- presenza di un solo record di tipo "A", posizionato come primo record della fornitura;
- **per ogni comunicazione di inserimento o di aggiornamento di un singolo elemento del Caf** (una sede periferica del Caf o un centro di raccolta del Caf o una società di servizi, o un RAF, ecc.) **presenza, nell'ordine, di un unico record di tipo "B" e di un unico record di tipo "C";**
- presenza di un solo record di tipo "Z", posizionato come ultimo record della fornitura.

Si ricorda che la dimensione complessiva di ciascuna fornitura non può eccedere il limite previsto di 1,38 MB compressi.

2.3. La struttura dei record

I record di tipo "A", "B" e "Z" contengono unicamente campi posizionali, ovvero campi la cui posizione all'interno del record è fissa. La posizione, la lunghezza ed il formato di tali campi sono esposti in dettaglio nelle specifiche di seguito riportate.

In coda ai record di ciascun tipo sono riportati 3 caratteri di controllo, così come descritto in dettaglio nelle specifiche che seguono.

I record di tipo "C", sono invece composti da:

- una prima parte, contenente campi posizionali, avente una lunghezza di **89** caratteri. In particolare il campo "Progressivo modulo" del record di tipo "C deve assumere il valore "00000001";
- una seconda parte, avente una lunghezza di **1800** caratteri, costituita da una tabella di **75** elementi da utilizzare per l'esposizione dei dati di dettaglio. Ciascuno di tali elementi è costituito da un **campo-codice** di 8 caratteri e da un **campo-valore** di 16 caratteri.

  Il campo-codice ha la seguente struttura:

  - il primo ed il secondo carattere individuano la tipologia dei dati , CA per le sedi periferiche del Caf, CB per i centri di raccolta del Caf, CC per le società di servizi del Caf, CD per le sedi periferiche delle società di servizi del Caf, CE per i centri di raccolta delle società di servizi del Caf, CF per alcuni dati del Caf, CG per i responsabili (RAF), CH per i soci , CI per i componenti del Consiglio d'Amministrazione del Caf, CJ per i componenti del Collegio Sindacale del Caf, CK per i componenti del Consiglio d'Amministrazione delle società di servizi, CL per i componenti del Collegio Sindacale delle società di servizi;

- il terzo, il quarto ed il quinto carattere valgono 001;
- il sesto, il settimo e l'ottavo carattere individuano il campo di dettaglio dell'elemento.

L'elenco dei campi-codice e la configurazione dei relativi campi-valore è dettagliatamente descritto nelle specifiche di seguito riportate.

- una terza parte, di lunghezza **11** caratteri, destinata ad accogliere uno spazio non utilizzato di **8** caratteri e **3** caratteri di controllo del record.

2.4. La struttura dei dati

Campi posizionali

I campi posizionali, vale a dire i campi dei record di tipo "A", "B", "Z" e della prima parte dei record di tipo "C" possono assumere struttura numerica o alfanumerica.

L'allineamento e la formattazione dei campi posizionali sono descritti nella tabella che segue.

Sigla formato	Descrizione	Formattazione	Esempio di allineamento
AN	Campo alfanumerico	Spazio	'STRINGA '
CF	Codice fiscale (16 caratteri) Codice fiscale numerico (11 caratteri)	Spazio	'RSSGNN60R30H501U' '02876990587 '
DT	Data (formato GGMMAAAA)	Zero	'05051998'
NU	Campo numerico positivo	Zero	'001234' '123456'
CB	Casella barrata Se la casella è barrata vale 1 altrimenti è zero	Zero	'1'

Campi non posizionali

I campi non posizionali, vale a dire quelli relativi alla tabella che costituisce la seconda parte del record di tipo "C" possono assumere una tra le configurazioni riportate nel seguente prospetto:

Sigla formato	Descrizione	Allineamento	Esempio
AN	Campo alfanumerico	Sinistra	'STRINGA '
CF	Codice fiscale (16 caratteri) Codice fiscale numerico (11 caratteri)	Spazio	'RSSGNN60R30H501U' '02876990587 '
CN	Codice fiscale numerico (11 caratteri)	sinistra	'02876990587 '
PI	Partita IVA (11 caratteri)	sinistra	'02876990587 '
DT	Data nel formato GGMMAAAA (dal 1880 alla data corrente)	Destra	' 05051998'
NP	Campo numerico positivo	Destra	' 1234'
NU	Campo numerico positivo Campo numerico negativo	Destra Destra	' 1234' ' -1234'
Nx	Campo numerico al massimo di 16 cifre allineate a destra (x assume valori da 1 a 16)	Destra	N2 = ' 01' N10 = ' 0103382951'
CB	Casella barrata Campo composto da 15 spazi e 1 numero (che può valere esclusivamente 1) N.B. Se la casella non è barrata il campo è da considerare assente	Destra	' 1'
PC	Percentuale con max 3 cifre decimali N.B la prima unità intera prima dei decimali deve essere sempre riportata anche se vale 0, in presenza di decimali significativi	Destra	' 100' ' 33,333'

Tutti gli elementi della tabella che costituisce la seconda parte di record di tipo "C" devono essere inizializzati con spazi.

2.5. Regole generali.

Nella parte non posizionale del record "C" devono essere riportati esclusivamente i dati della comunicazione il cui contenuto sia un valore diverso da zero e da spazi.

Con riferimento ai campi non posizionali CA001005, CB001005, CD001006, CE001006 e CF001001 nel caso in cui la lunghezza del dato da inserire dovesse eccedere i 16 caratteri disponibili, dovrà essere inserito un ulteriore elemento con un identico campo-codice e con un campo-valore il cui primo carattere dovrà essere impostato con il simbolo "+", mentre i successivi quindici potranno essere utilizzati per la continuazione del dato da inserire.

Tutti i caratteri alfabetici devono essere impostati in maiuscolo.

La barratura di una casella relativa ad una tipologia di dati riportata nel record "B" implica la compilazione di almeno un dato nel relativo quadro del record "C".

2.6. Il trattamento del Codice Fiscale e della Partita IVA

Il codice fiscale del Caf dichiarante presente sul record "B" (campo 2) deve essere riportato in duplica nel campo "Codice fiscale del Caf dichiarante" sul corrispondente record "C".

I Codici Fiscali e le Partite IVA riportati nelle comunicazioni devono essere formalmente corretti.

2.7. Comunicazione Dati

Per ogni comunicazione è necessario indicare nell'apposito campo "Tipo di comunicazione" del record "B" la tipologia dell'operazione da effettuare secondo la tabella seguente:

I	inserimento di un dato elementare del Caf
A	aggiornamento di un dato elementare del Caf

Nelle colonne "Configurazione", "Controlli bloccanti" e "Controlli warning" vengono specificati i dati richiesti ed i controlli messi in atto sia per l'operazione di Inserimento che per quella di Aggiornamento.

Di seguito viene descritto il contenuto informativo dei record inseriti nella fornitura dei dati da inviare all'Agenzia delle Entrate.

Specifiche tecniche Comunicazione Dati Albo dei Caf

RECORD DI TIPO "A"					
Campo	**Descrizione**	**Posizione**	**Configurazione**		**Controlli bloccanti/ Valori ammessi**
			Lunghezza	**Formato**	
1	Tipo record	1	1	AN	Impostare ad 'A'
2	Filler	2	14	AN	
3	Codice fornitura	16	5	AN	Impostare a "CAF06"
4	Tipo fornitore	21	2	NU	Assume il valore: 01 - Caf che inviano i propri dati. 10 - Altri intermediari di cui all'art.3, comma 3 lett a), b), c) ed e) del DPR 322/98; Società degli Ordini di cui all' art. 3 Decr. Dir. 18/2/99;
5	Codice fiscale del fornitore	23	16	AN	Impostare sempre.
Spazio non utilizzato					
6	Filler	39	483	AN	
7	Filler	522	4	NU	Vale 0
8	Filler	526	4	NU	Vale 0
Spazio a disposizione dell'utente					
9	Campo utente	530	100	AN	
Spazio non disponibile					
10	Filler	630	1068	AN	
11	Spazio riservato al Servizio Telematico	1698	200	AN	
Ultimi tre caratteri di controllo del record					
12	Filler	1898	1	AN	Impostare al valore "A"
13	Filler	1899	2	AN	Impostare i valori esadecimali '0D' e '0A' (caratteri ASCII 'CR' ed 'LF')

RECORD DI TIPO "B"

Campo	Descrizione	Posizione	Configurazione		Controlli bloccanti/ Valori ammessi
			Lunghezza	Formato	
1	Tipo record	1	1	AN	Vale "B"
2	Codice fiscale del Caf dichiarante	2	16	AN	Dato obbligatorio. Il codice fiscale deve essere numerico e formalmente corretto.
3	Progressivo modulo	18	8	NU	Vale 1
4	Spazio a disposizione dell'utente	26	3	AN	
5	Filler	29	25	AN	
6	Spazio a disposizione dell'utente per l'identificazione della comunicazione	54	20	AN	
7	Identificativo del produttore del software (codice fiscale)	74	16	AN	
8	Filler	90	1	NU	Vale 0
Altri dati					
9	Numero Albo	91	5	NU	Dato obbligatorio : numero di iscrizione all'Albo Imprese o Dipendenti.
10	Tipo Caf	96	1	AN	Dato obbligatorio.Vale "I" per Caf-Imprese, "D" per caf-Dipendenti.
11	Tipo di comunicazione	97	1	AN	Dato obbligatorio.Vale "I" per Inserimento, "A" per Aggiornamento
Dati presenti					
12	Sede periferica	98	1	CB	Se la casella è impostata ad '1' deve essere presente almeno un dato del quadro "CA"; altrimenti deve essere uguale zero.
13	Centro di raccolta	99	1	CB	Se la casella è impostata ad '1' deve essere presente almeno un dato del quadro "CB"; altrimenti deve essere uguale zero.
14	Società di servizi	100	1	CB	Se la casella è impostata ad '1' deve essere presente almeno un dato del quadro "CC"; altrimenti deve essere uguale zero.
15	Sede periferica società servizi	101	1	CB	Se la casella è impostata ad '1' deve essere presente almeno un dato del quadro "CD"; altrimenti deve essere uguale zero.
16	Centro di raccolta società servizi	102	1	CB	Se la casella è impostata ad '1' deve essere presente almeno un dato del quadro "CE"; altrimenti deve essere uguale zero.
17	Dati vari Caf	103	1	CB	Se la casella è impostata ad '1' deve essere presente almeno un dato del quadro "CF"; altrimenti deve essere uguale zero.I dati del quadro "CF" devono essere presenti solo se il campo 11 del record B è impostato ad "A")
18	Responsabile Caf	104	1	CB	Se la casella è impostata ad '1' deve essere presente almeno un dato del quadro "CG"; altrimenti deve essere uguale zero.
19	Socio Caf	105	1	CB	Se la casella è impostata ad '1' deve essere presente almeno un dato del quadro "CH"; altrimenti deve essere uguale zero.

20	CdA Caf	106	1	CB	Se la casella è impostata ad '1' deve essere presente almeno un dato del quadro "CI"; altrimenti deve essere uguale zero.
21	Collegio sindacale Caf	107	1	CB	Se la casella è impostata ad '1' deve essere presente almeno un dato del quadro "CJ"; altrimenti deve essere uguale zero.
22	CdA Società di servizi	108	1	CB	Se la casella è impostata ad '1' deve essere presente almeno un dato del quadro "CK"; altrimenti deve essere uguale zero.
23	Collegio sindacale Società di servizi	109	1	CB	Se la casella è impostata ad '1' deve essere presente almeno un dato del quadro "CL"; altrimenti deve essere uguale zero.
24	Filler	110	3	AN	
25	Filler	113	24	AN	
26	Filler	137	20	AN	
27	Filler	157	60	AN	
28	Filler	217	1118	AN	
29	Filler	1335	1	AN	
30	Filler	1336	115	AN	
Impegno alla presentazione telematica (solo per tipo fornitore 10)					
31	Codice fiscale dell'intermediario che effettua la trasmissione	1451	16	CF	Dato obbligatorio se presente un altro dato nella sezione.
32	Filler	1467	5	AN	
33	Impegno a trasmettere in via telematica la comunicazione predisposta dal Caf cui si riferiscono i dati	1472	1	CB	Dato obbligatorio se presente un altro dato della sezione.
34	Filler	1473	1	CB	
35	Data dell'impegno	1474	8	DT	Dato obbligatorio se presente un altro dato della sezione.
36	Firma dell'intermediario	1482	1	CB	
Spazio non utilizzato					
37	Filler	1483	332	AN	
38	Filler	1815	4	AN	
39	Filler	1819	25	AN	
Spazio non disponibile					
40	Spazio riservato al Servizio Telematico	1844	20	AN	
Spazio non utilizzato					
41	Filler	1864	7	AN	
42	Filler	1871	3	AN	
43	Filler	1874	5	AN	
44	Filler	1879	1	AN	
45	Filler	1880	1	AN	
46	Filler	1881	1	AN	
47	Filler	1882	1	AN	
48	Filler	1883	1	AN	
49	Filler	1884	1	AN	
50	Filler	1885	13	AN	
Ultimi tre caratteri di controllo					
51	Filler	1898	1	AN	Impostare al valore "A"
52	Filler	1899	2	AN	Impostare i valori esadecimali '0D' e '0A' (caratteri ASCII 'CR' ed 'LF')

RECORD DI TIPO "C"

CAMPI POSIZIONALI (da carattere 1 a carattere 89)

Campo	Descrizione	Posizione	Configurazione		Controlli bloccanti/ Valori ammessi
			Lunghezza	Formato	
1	Tipo record	1	1	AN	Vale "C"
2	Codice fiscale del Caf dichiarante	2	16	AN	Da impostare sempre.
3	Progressivo modulo	18	8	NU	Impostare ad 1
4	Filler	26	28	AN	
5	Spazio a disposizione dell'utente per l'identificazione della comunicazione	54	20	AN	
6	Identificativo del produttore del software (codice fiscale)	74	16	AN	

CAMPI NON POSIZIONALI (da carattere 90)

Quadro riga colonna	Descrizione	Configurazione		Controlli bloccanti	Controlli warning
		Formato	Valori ammessi		
	Quadro CA - Sedi periferiche del Caf				
CA001001	Identificativo della sede periferica (attribuito dal Caf)	AN			
CA001002	Progressivo di identificazione della sede periferica (attribuito dall'A.T.)	NP		Da impostare solo se il tipo di comunicazione è di aggiornamento (campo 11 del record B impostato ad "A").	
CA001003	Data di apertura della sede periferica	DT		Campo obbligatorio.	
CA001004	Data di chiusura della sede periferica	DT		Se presente non deve essere anteriore alla data di apertura.	
CA001005	Via e numero civico di ubicazione della sede periferica	AN		Se il tipo di comunicazione è di inserimento (campo 11 del record B impostato ad "I") il campo è obbligatorio; Se il tipo di comunicazione è di aggiornamento (campo 11 del record B impostato ad "A") il campo deve essere assente.	
CA001006	Codice catastale del comune di ubicazione della sede periferica	AN		Se il tipo di comunicazione è di inserimento (campo 11 del record B impostato ad "I") il campo è obbligatorio; Se il tipo di comunicazione è di aggiornamento (campo 11 del record B impostato ad "A") il campo deve essere assente.	

CA001007	C.a.p. della sede periferica	N5		Se il tipo di comunicazione è di inserimento (campo 11 del record B impostato ad "I") il campo è obbligatorio; Se il tipo di comunicazione è di aggiornamento (campo 11 del record B impostato ad "A") il campo deve essere assente.	
CA001008	Numero telefonico della sede periferica	AN			
CA001009	Numero di fax della sede periferica	AN			
CA001010	Sede stagionale	CB		Vale 1 se la sede periferica è stagionale, cioè svolge attività di assistenza fiscale solo in un determinato periodo di ogni anno solare; 0 altrimenti.	
CA001011	Sede soggetta a chiusura settimanale	CB		Vale 1 se la sede periferica svolge attività di assistenza fiscale solo in alcuni giorni della settimana; 0 altrimenti.	
CA001012	Codice fiscale dell'incaricato	CF		Se il tipo di comunicazione è di inserimento (campo 11 del record B impostato ad "I") il campo è obbligatorio; Se il tipo di comunicazione è di aggiornamento (campo 11 del record B impostato ad "A") il campo è facoltativo.	
CA001013	Obbligo di tenuta delle scritture contabili	NU		Se il tipo di comunicazione è di inserimento (campo 11 del record B impostato ad "I") il campo è obbligatorio; in questo caso vale 1 se si sta descrivendo una sede periferica con obbligo di tenuta delle scritture contabili; vale 2 se si sta descrivendo una sede periferica non obbligata alla tenuta delle scritture contabili. Se il tipo di comunicazione è di aggiornamento (campo 11 del record B impostato ad "A") il campo deve essere assente.	

Quadro CB - Centri di raccolta del Caf					
CB001001	Identificativo del centro di raccolta (attribuito dal Caf)	AN			
CB001002	Progressivo di identificazione del centro di raccolta (attribuito dall'A.T.)	NP		Da impostare solo se il tipo di comunicazione è di aggiornamento (campo 11 del record B impostato ad "A").	
CB001003	Data di apertura del centro di raccolta	DT		Campo obbligatorio.	
CB001004	Data di chiusura del centro di raccolta	DT		Se presente non deve essere anteriore alla data di apertura.	
CB001005	Via e numero civico di ubicazione del centro di raccolta	AN		Se il tipo di comunicazione è di inserimento (campo 11 del record B impostato ad "I") il campo è obbligatorio; Se il tipo di comunicazione è di aggiornamento (campo 11 del record B impostato ad "A") il campo deve essere assente.	
CB001006	Codice catastale del comune di ubicazione del centro di raccolta	AN		Se il tipo di comunicazione è di inserimento (campo 11 del record B impostato ad "I") il campo è obbligatorio; Se il tipo di comunicazione è di aggiornamento (campo 11 del record B impostato ad "A") il campo deve essere assente.	
CB001007	C.a.p. del centro di raccolta	N5		Se il tipo di comunicazione è di inserimento (campo 11 del record B impostato ad "I") il campo è obbligatorio; Se il tipo di comunicazione è di aggiornamento (campo 11 del record B impostato ad "A") il campo deve essere assente.	
CB001008	Numero telefonico del centro di raccolta	AN			
CB001009	Numero di fax del centro di raccolta	AN			

CB001010	Centro di raccolta stagionale	CB		Vale 1 se il centro di raccolta è stagionale, cioè svolge attività di assistenza fiscale solo in un determinato periodo di ogni anno solare; 0 altrimenti.	
CB001011	Centro soggetto a chiusura settimanale	CB		Vale 1 se il centro svolge attività di assistenza fiscale solo in alcuni giorni della settimana; 0 altrimenti.	
CB001012	Codice fiscale dell'incaricato	CF			
Quadro CC - Società di servizi					
CC001001	Codice fiscale della società di servizi	CN		Campo obbligatorio	
CC001002	Data di inizio rapporto con il Caf	DT		Campo obbligatorio	
CC001003	Data di fine rapporto con il Caf	DT		Se presente non deve essere anteriore alla data di inizio rapporto.	
CC001004	Partita Iva della società di servizi	PI		Se il tipo di comunicazione è di inserimento (campo 11 del record B impostato ad "I") il campo è obbligatorio; Se il tipo di comunicazione è di aggiornamento (campo 11 del record B impostato ad "A") il campo deve essere assente.	
CC001005	Numero telefonico della sede legale della società di servizi	AN			
CC001006	Numero di fax della sede legale della società di servizi	AN			
CC001007	Codice fiscale dell'incaricato	CF		Se il tipo di comunicazione è di inserimento (campo 11 del record B impostato ad "I") il campo è obbligatorio; Se il tipo di comunicazione è di aggiornamento (campo 11 del record B impostato ad "A") il campo è facoltativo.	
Quadro CD - Sedi periferiche delle società di servizi					
CD001001	Identificativo della sede periferica della società (attribuito dal Caf)	AN			
CD001002	Codice fiscale della società di servizi	CN		Campo obbligatorio	
CD001003	Progressivo di identificazione della sede periferica (attribuito dall'A.T.)	NP		Da impostare solo se il tipo di comunicazione è di aggiornamento (campo 11 del record B impostato ad "A").	

CD001004	Data di apertura della sede periferica	DT		Campo obbligatorio.	
CD001005	Data di chiusura della sede periferica	DT		Se presente non deve essere anteriore alla data di apertura.	
CD001006	Via e numero civico di ubicazione della sede periferica	AN		Se il tipo di comunicazione è di inserimento (campo 11 del record B impostato ad "I") il campo è obbligatorio; Se il tipo di comunicazione è di aggiornamento (campo 11 del record B impostato ad "A") il campo deve essere assente.	
CD001007	Codice catastale del comune di ubicazione della sede periferica	AN		Se il tipo di comunicazione è di inserimento (campo 11 del record B impostato ad "I") il campo è obbligatorio; Se il tipo di comunicazione è di aggiornamento (campo 11 del record B impostato ad "A") il campo deve essere assente.	
CD001008	C.a.p. della sede periferica	N5		Se il tipo di comunicazione è di inserimento (campo 11 del record B impostato ad "I") il campo è obbligatorio; Se il tipo di comunicazione è di aggiornamento (campo 11 del record B impostato ad "A") il campo deve essere assente.	
CD001009	Numero telefonico della sede periferica	AN			
CD001010	Numero di fax della sede periferica	AN			
CD001011	Sede stagionale	CB		Vale 1 se la sede periferica è stagionale, cioè svolge attività di assistenza fiscale solo in un determinato periodo di ogni anno solare; 0 altrimenti.	
CD001012	Sede soggetta a chiusura settimanale	CB		Vale 1 se la sede periferica svolge attività di assistenza fiscale solo in alcuni giorni della settimana; 0 altrimenti.	
Quadro CE - Centri di raccolta delle società di servizi					
CE001001	Identificativo del centro di raccolta della società di servizi (attribuito dal Caf)	AN			
CE001002	Codice fiscale della società di servizi	CN		Campo obbligatorio	

CE001003	Progressivo di identificazione del centro di raccolta (attribuito dall'A.T.)	NP		Da impostare solo se il tipo di comunicazione è di aggiornamento (campo 11 del record B impostato ad "A").	
CE001004	Data di apertura del centro di raccolta	DT		Campo obbligatorio.	
CE001005	Data di chiusura del centro di raccolta	DT		Se presente non deve essere anteriore alla data di apertura.	
CE001006	Via e numero civico di ubicazione del centro di raccolta	AN		Se il tipo di comunicazione è di inserimento (campo 11 del record B impostato ad "I") il campo è obbligatorio; Se il tipo di comunicazione è di aggiornamento (campo 11 del record B impostato ad "A") il campo deve essere assente.	
CE001007	Codice catastale del comune di ubicazione del centro di raccolta	AN		Se il tipo di comunicazione è di inserimento (campo 11 del record B impostato ad "I") il campo è obbligatorio; Se il tipo di comunicazione è di aggiornamento (campo 11 del record B impostato ad "A") il campo deve essere assente.	
CE001008	C.a.p. del centro di raccolta	N5		Se il tipo di comunicazione è di inserimento (campo 11 del record B impostato ad "I") il campo è obbligatorio; Se il tipo di comunicazione è di aggiornamento (campo 11 del record B impostato ad "A") il campo deve essere assente.	
CE001009	Numero telefonico del centro di raccolta	AN			
CE001010	Numero di fax del centro di raccolta	AN			
CE001011	Centro di raccolta stagionale	CB		Vale 1 se il centro di raccolta è stagionale, cioè svolge attività di assistenza fiscale solo in un determinato periodo di ogni anno solare; 0 altrimenti.	
CE001012	Centro soggetto a chiusura settimanale	CB		Vale 1 se il centro svolge attività di assistenza fiscale solo in alcuni giorni della settimana; 0 altrimenti.	

Quadro CF - Informazioni generali sul Caf					
CF001001	Compagnia assicurativa	AN		Campi obbligatori in assenza del campo CF001005; alternativi al campo CF001005	
CF001002	Importo del massimale	NP			Il valore indicato non deve essere inferiore a 1.032.914,00 euro.
CF001003	Data di scadenza	DT			
CF001004	Data di variazione	DT		Campo obbligatorio	
CF001005	Partita Iva del Caf	PI		Campo obbligatorio in assenza dei campi CF001001, CF001002, CF001003 ed alternativo ad essi.	
Quadro CG - Responsabile dell'assistenza fiscale (RAF)					
CG001001	Codice fiscale	CF		Campo obbligatorio	
CG001002	Data di inizio rapporto con il Caf	DT		Campo obbligatorio	
CG001003	Data di fine rapporto con il Caf	DT		Se presente non deve essere anteriore alla data di inizio rapporto.	
CG001004	Data del provvedimento di sospensione	DT		Se presente non deve essere anteriore alla data di inizio rapporto.	
CG001005	Data di revoca del provvedimento di sospensione	DT		Se presente non deve essere anteriore alla data del provvedimento di sospensione.	
Quadro CH - Socio del Caf					
CH001001	Codice fiscale	CF		Campo obbligatorio	
CH001002	Data di inizio rapporto con il Caf	DT		Campo obbligatorio	
CH001003	Data di fine rapporto con il Caf	DT		Se presente non deve essere anteriore alla data di inizio rapporto.	
CH001004	Numero di azioni	NP		Campo obbligatorio in assenza del campo CH001005; alternativo al campo CH001005.	
CH001005	Quote possedute	PC		Campo obbligatorio in assenza del campo CH001004; alternativo al campo CH001004.	

Quadro CI - Consiglio di Amministrazione del Caf (CdA)					
CI001001	Codice fiscale	CF		Campo obbligatorio	
CI001002	Data di inizio incarico	DT		Campo obbligatorio	
CI001003	Data di fine incarico	DT		Se presente non deve essere anteriore alla data di inizio incarico.	
Quadro CJ - Collegio Sindacale del Caf					
CJ001001	Codice fiscale	CF		Campo obbligatorio	
CJ001002	Data di inizio incarico	DT		Campo obbligatorio	
CJ001003	Data di fine incarico	DT		Se presente non deve essere anteriore alla data di inizio incarico.	
Quadro CK - Consiglio di Amministrazione di una società di servizi					
CK001001	Codice fiscale della società di servizi	CN		Campo obbligatorio	
CK001002	Codice fiscale	CF		Campo obbligatorio	
CK001003	Data di inizio incarico	DT		Campo obbligatorio	
CK001004	Data di fine incarico	DT		Se presente non deve essere anteriore alla data di inizio incarico.	
Quadro CL - Collegio Sindacale di una società di servizi					
CL001001	Codice fiscale della società di servizi	CN		Campo obbligatorio	
CL001002	Codice fiscale	CF		Campo obbligatorio	
CL001003	Data di inizio incarico	DT		Campo obbligatorio	
CL001004	Data di fine incarico	DT		Se presente non deve essere anteriore alla data di inizio incarico.	
Ultimi tre caratteri di controllo del record					
8	Filler	1898	1	AN	Impostare al valore "A"
9	Filler	1899	2	AN	Impostare i valori esadecimali '0D' e '0A' (caratteri ASCII 'CR' ed 'LF')

RECORD DI TIPO "Z"

Campo	Descrizione	Posizione	Configurazione		Controlli bloccanti/ Valori ammessi
			Lunghezza	Formato	
1	Tipo record	1	1	AN	Impostare al valore 'Z'
2	Filler	2	14	AN	
3	Numero record di tipo 'B'	16	9	NU	
4	Numero record di tipo 'C'	25	9	NU	
5	Filler	34	1864	AN	Impostare a spazi
Ultimi tre caratteri di controllo del record					
6	Filler	1898	1	AN	Impostare al valore "A"
7	Filler	1899	2	AN	Impostare i valori esadecimali '0D' e '0A' (caratteri ASCII 'CR' ed 'LF')

06A08845

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINAZIONE 22 settembre 2006.

Rinegoziazione del medicinale «Etiltox» (disulfiram), ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nelle legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245, recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro della salute 30 aprile 2004 di nomina del dott. Nello Martini in qualità di direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, registrato in data 17 giugno 2004 al n. 1154 del registro visti semplici dell'ufficio centrale di bilancio presso il Ministero della salute;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 41, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note CUF)», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, serie generale n. 156 del 7 luglio 2006;

Visto il decreto con il quale la società Afom Dipendenze S.r.l. è stata autorizzata all'immissione in commercio del medicinale «Etildox» nella confezione:

200 mg compresse 30 compresse - A.I.C. n. 010681029 (in base 10) 0B5YQ5 (in base 32), classe «A».

Vista la domanda con la quale la ditta ha chiesto la rinegoziazione del prezzo;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico scientifica del 20 luglio 2006;

Vista la deliberazione n. 23 in data 28 luglio 2006 del consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del direttore generale;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale ETILTOX (disulfiram) è rinegoziato come segue:

Confezione: 200 mg compresse 30 compresse - A.I.C. n. 010681029 (in base 10) 0B5YQ5 (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «A».

Prezzo ex factory (IVA esclusa): 3,10 euro.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): 5,12 euro.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 22 settembre 2006

Il direttore generale: MARTINI

06A08781

UNIVERSITÀ DI ROMA «TOR VERGATA»

DECRETO RETTORALE 15 settembre 2006.

Modificazioni allo statuto.

IL RETTORE

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare l'art. 6;

Visto lo statuto dell'Università di «Tor Vergata» emanato con decreto rettorale del 10 marzo 1998 e pubblicato nel supplemento ordinario della *Gazzetta Ufficiale* n. 77 del 2 aprile 1998 e successive modificazioni;

Vista la delibera del senato accademico del 16 giugno 2006 che modifica gli articoli 30 e 33 dello statuto d'Ateneo;

Vista la nota del M.I.U.R., acquisita al protocollo in data 8 agosto 2006, con la quale si fa presente di non avere osservazioni in merito a quanto deliberato dal senato accademico;

Decreta:

Gli articoli 30 e 33 dello statuto sono così modificati:

«Art. 30 *(Il consiglio di facoltà: composizione).* — 1. Il consiglio di facoltà è composto:

a) dai professori di ruolo e fuori ruolo della facoltà;

b) da un numero di ricercatori della facoltà pari al 20% dei professori di cui alla lettera *a)*; che durano in carica un triennio;

c) da un numero di rappresentanti degli studenti iscritti alla facoltà pari al 15% dei docenti di cui alle lettere *a)* e *b)*; tali rappresentanti sono eletti per 24 mesi, decorrenti dalla data della nomina, dagli studenti iscritti alla facoltà e partecipano alle sedute con voto deliberativo per le delibere di cui al successivo art. 31, comma 1, lettere *b)*, *c) d)*, *e)*, *i)*.

2. Al fine di adeguare la composizione del consiglio di facoltà alle specificità organizzative e funzionali della facoltà stessa, il consiglio, con apposito regolamento, può prevedere che la componente di cui alla lettera *b)*, venga incrementata per comprendere personale di altro ruolo con funzioni di ricerca, di didattica e, ove previsto, di assistenza.

3. Nel caso di anticipata cessazione di un rappresentante dei ricercatori o di un rappresentante degli studenti, per portare a termine il mandato interrotto subentra il primo dei non eletti della rispettiva categoria.».

«Art. 33 *(Consigli dei corsi di studio: composizione)*. — 1. Il consiglio del corso di studio è costituito:

a) dai docenti di ruolo dell'Ateneo che siano titolari di insegnamenti ufficiali impartiti nel corso o di altre attività di insegnamento esplicitamente previste dall'ordinamento curriculare e attribuite con delibera dell'organo competente;

b) da 3 rappresentanti dei ricercatori che svolgono altre attività didattiche nel corso stesso, previa opzione per il corso di studio ai fini dell'elettorato;

c) da un numero di rappresentanti degli studenti iscritti al corso di studio pari al 15% dei componenti di cui alle lettere *a)* e *b)*; tali rappresentanti sono eletti per 24 mesi, decorrenti dalla data della nomina, dagli studenti iscritti al corso di studio.

2. I docenti titolari di insegnamenti e/o moduli didattici in più corsi di studio di pari livello optano, all'inizio di ogni anno accademico, per uno dei corsi di studio predetti. Possono partecipare, altresì, con voto consultivo, ai consigli dei restanti corsi di studio. L'incompatibilità di cui al presente comma non vale per le scuole di specializzazione e nel caso specifico della facoltà di medicina e chirurgia, tra i corsi di laurea specialistica a ciclo unico ed uno dei consigli di altri corsi di laurea triennale o specialistica cui partecipa la facoltà di medicina e chirurgia.

Non vale, inoltre, tra corsi di studio in presenza e corsi di studio a distanza, anche di pari livello.

3. Nel caso di anticipata cessazione di un rappresentante dei ricercatori o di un rappresentante degli studenti, per portare a termine il mandato interrotto subentra il primo dei non eletti della rispettiva categoria.

4. Alle sedute del consiglio partecipano, senza che la loro presenza concorra alla formazione del numero legale e senza diritto di voto, i docenti esterni.

5. Con delibera del consiglio di facoltà è possibile disporre che corsi di studio distinti siano amministrati da un unico consiglio di corso di studio. In tal caso, ai fini della costituzione della rappresentanza degli studenti, i seggi disponibili:

a) nel rispetto della percentuale di cui al comma 1, lettera *c)*, sono divisi tra i corsi di studio in modo proporzionale ai docenti a ciascuno afferenti, garantendo ad ogni corso la presenza di almeno uno studente;

b) sono attribuiti mediante elezioni distinte per ciascun corso.

6. L'aggregazione di cui al comma 5 è obbligatoria:

a) in presenza di corsi di laurea e di laurea specialistica in totale sequenza;

b) quando i docenti di ruolo titolari di insegnamenti impartiti nel corso non superino il numero di cinque.

7. Qualora, nell'ipotesi di cui al comma 6, lettera *b)*, non sia possibile costituire il consiglio di corso di studio, le relative funzioni sono esercitate dal consiglio di facoltà.

8. In caso di aggregazione di più corsi di studio, o di esercizio delle relative funzioni da parte del consiglio di facoltà, ai sensi dei precedenti commi, la partecipazione alle sedute di docenti esterni è consentita limitatamente ai punti all'ordine del giorno di pertinenza del corso di rispettiva appartenenza.

9. Qualora le funzioni del consiglio di corso di studio siano esercitate dal consiglio di facoltà, ai sensi del comma 7, la rappresentanza studentesca del corso di studio è rapportata al numero dei docenti della facoltà, nel rispetto della percentuale di cui al comma 1, lettera *c)*, partecipa alle sedute limitatamente ai punti all'ordine del giorno di rispettiva appartenenza.».

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 settembre 2006

Il rettore: FINAZZI AGRÒ

06A08795

DECRETO RETTORALE 15 settembre 2006.

Modificazioni allo statuto.

IL RETTORE

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare l'art. 6;

Visto lo statuto dell'Università di «Tor Vergata» emanato con decreto rettorale del 10 marzo 1998 e pubblicato nel supplemento ordinario della *Gazzetta Ufficiale* n. 77 del 2 aprile 1998 e successive modificazioni;

Vista la delibera del senato accademico del 10 maggio 2006 che modifica l'art. 12 dello statuto d'Ateneo;

Accertato che a norma dell'art. 6, comma 9, della legge 9 maggio 1989, n. 168, è pervenuta al M.I.U.R. in data 12 giugno 2006 per il dovuto controllo di legittimità e di merito;

Trascorsi sessanta giorni senza che vi siano stati rilievi;

Decreta:

L'art. 12 dello statuto è così modificato:

«Art. 12 *(Il senato accademico: composizione).* — 1. Il senato accademico è costituito con decreto del rettore ed è composto da:

a) il rettore che lo presiede;

b) il prorettore vicario, con voto consultivo;

c) i presidi di facoltà;

d) una rappresentanza dei docenti dell'Ateneo così formata:

A) due professori di ruolo, di fascia diversa, o un professore di ruolo e un ricercatore, in rappresentanza di ciascuna delle aree scientifico-disciplinari di cui al successivo comma 2, eletti, con preferenza unica e in collegio unico per ciascuna aggregazione, dai professori di ruolo e fuori ruolo e dai ricercatori;

B) due docenti in rappresentanza di ciascuna delle facoltà in cui almeno il 70% dei professori e ricercatori appartenga ad una medesima area scientifico-disciplinare, eletti con preferenza unica dai docenti presenti nel consiglio di facoltà;

e) il direttore amministrativo;

f) 7 studenti eletti da tutti gli studenti iscritti con metodo proporzionale;

g) 4 rappresentanti del personale non docente eletti a preferenza unica ed in collegio unico.

2. Con riferimento ai settori scientifico-disciplinari di cui al decreto 4 ottobre 2000 del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e all'art. 2 del decreto ministeriale 23 dicembre 1999 (supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 249 del 24 ottobre 2000) le aree scientifico-disciplinari dell'Ateneo sono così costituite:

area I - Tutti i settori che iniziano con MAT/ e INF/con la sola esclusione del settore MAT/09;

area II - Tutti i settori che iniziano con FIS/;

area III - Tutti i settori che iniziano con CHIM/;

area IV - Tutti i settori che iniziano con GEO/, BIO/ e AGR/;

area V - Tutti i settori che iniziano con MED/ e VET/;

area VI - Tutti i settori che iniziano con ICAR/;

area VII - Tutti i settori che iniziano con ING-IND/, ING-INF e il settore MAT/09;

area VIII - Tutti i settori che iniziano con L-ANT/, L-ART/, L-FIL-LET, L-LIN/ e L-OR;

area IX - Tutti i settori che iniziano con M-STO/, M-DEA/, M-GG R/, M-FIL/, M-PED/, M-PSI/ e M-EDF;

area X - Tutti i settori che iniziano con IUS/;

area XI - Tutti i settori che iniziano con SECS-P/, SECS-S e SPS/.

3. Le deliberazioni, salvo diversa previsione dello statuto o del regolamento, sono prese a maggioranza semplice; in caso di parità prevale il voto del rettore.

4. I membri di cui alle lettere *d)* e *g)* durano in carica tre anni accademici. I membri di cui alla lettera *f)* durano in carica 24 mesi con decorrenza dalla data di nomina. L'elezione dei membri di cui alle lettere *d)*, *f)* e *g)* è disciplinata da un regolamento di Ateneo. Nel caso di anticipata cessazione, per portare a termine il mandato interrotto, subentra il primo dei non eletti, escludendo, per i rappresentanti delle aree scientifico-disciplinari, gli appartenenti alla fascia e al ruolo del rappresentante che permane.

5. Il senato accademico è convocato dal rettore ordinariamente ogni 2 mesi e straordinariamente sempre che occorra o qualora ne faccia richiesta scritta almeno un quinto dei componenti, indicando i punti da inserire all'ordine del giorno. In tal caso la seduta deve essere convocata non oltre quindici giorni dalla ricezione della richiesta.

6. Le procedure per il funzionamento del senato accademico sono fissate dal regolamento generale di Ateneo.».

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 settembre 2006

Il rettore: FINAZZI AGRÒ

06A08796

DECRETO RETTORALE 15 settembre 2006.

Modificazioni allo statuto.

IL RETTORE

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare l'art. 6;

Visto lo statuto dell'Università di «Tor Vergata» emanato con decreto rettorale del 10 marzo 1998 e pubblicato nel supplemento ordinario della *Gazzetta Ufficiale* n. 77 del 2 aprile 1998 e successive modificazioni;

Vista la delibera del senato accademico del 4 aprile 2006 che modifica l'art. 19 dello statuto d'Ateneo;

Vista la nota del M.I.U.R., acquisita al protocollo in data 8 agosto 2006, con la quale si fa presente di non avere osservazioni in merito a quanto deliberato dal senato accademico;

Decreta:

L'art. 19 dello statuto è così modificato:

«Art. 19 *(I revisori dei conti).* — 1. Il rettore, su designazione del senato accademico, nomina tre revisori dei conti effettivi e due supplenti, i quali durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

2. I revisori dei conti esercitano la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione ed attestano la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione contabile e finanziaria, redigendo apposita relazione che accompagna la proposta di deliberazione del conto consuntivo. Esprimono parere sul bilancio preventivo e sugli storni di bilancio.

3. L'Università mette a disposizione dei revisori dei conti i mezzi ed il personale necessari allo svolgimento delle loro funzioni.

4. All'attuazione della disciplina contenuta nel presente articolo, si provvede con regolamento generale d'Ateneo.».

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 settembre 2006

Il rettore: FINAZZI AGRÒ

06A08797

PROVINCIA DI UDINE

DETERMINAZIONE 14 settembre 2006.

Sostituzione di un componente del comitato provinciale I.N.P.S. di Udine.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE D'AREA POLITICHE SOCIALI
LAVORO E COLLOCAMENTO DI UDINE

Vista la legge regionale 9 agosto 2005, n. 18, che all'art. 7 individua le funzioni e i compiti delle province in materia di politiche del lavoro, collocamento e servizi all'impiego;

Vista la determinazione n. 430 del 18 dicembre 2002, emessa dal dirigente della direzione d'area politiche sociali, lavoro e collocamento della provincia di Udine, con la quale è stato rinnovato il Comitato provinciale dell'I.N.P.S. di Udine;

Vista la nota della Confagricoltura di Udine, pervenuta in data 28 agosto 2006, prot. n. 69880/06, con la quale si richiede la nomina del dott. Leopoldo Trevisan in qualità di rappresentante dei datori di lavoro in seno al Comitato provinciale dell'I.N.P.S. di Udine, in sostituzione del dott. Ercole Gino Gelso dimissionario;

Sotto la propria responsabilità:

Determina:

1. Di nominare il dott. Leopoldo Trevisan della Confagricoltura di Udine in qualità di rappresentante dei datori di lavoro in seno al Comitato Provinciale dell'I.N.P.S. di Udine, in sostituzione del dott. Ercole Gino Gelso.

2. Di provvedere alla pubblicazione della presente determinazione nella *Gazzetta Ufficiale* dello Stato.

Si attesta che la relativa determinazione è stata istruita positivamente ai sensi degli articoli 6 e ss. della legge n. 241/1990.

Udine, 13 agosto 2006

Il dirigente: CECCOTTI

06A08652

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento civile dell'estinzione della Parrocchia S. Michele Arcangelo, in Volterra

Con decreto del Ministro dell'interno in data 1º settembre 2006, viene estinta la Parrocchia S. Michele Arcangelo, con sede in Volterra (Pisa).

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

Il patrimonio di cui è titolare l'ente soppresso è devoluto alla Parrocchia della Basilica Cattedrale dei SS. Michele, Agostino e Francesco, con sede in Volterra (Pisa).

06A08632

Riconoscimento civile dell'estinzione della Parrocchia di S. Francesco Santuario Mariano, in Volterra

Con decreto del Ministro dell'interno in data 18 settembre 2006, viene estinta la Parrocchia di S. Francesco Santuario Mariano, con sede in Volterra (Pisa).

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

Il patrimonio di cui è titolare l'ente soppresso è devoluto alla Parrocchia della Basilica Cattedrale dei SS. Michele, Agostino e Francesco, con sede in Volterra (Pisa).

06A08633

Riconoscimento civile della personalità giuridica della Parrocchia S. Barbara, vergine e martire, in Nettuno

Con decreto del Ministro dell'interno in data 1º agosto 2006, viene riconosciuta la personalità giuridica alla Parrocchia S. Barbara, vergine e martire, con sede in Nettuno (Roma).

06A08634

Riconoscimento civile della personalità giuridica della Parrocchia «Madre Teresa di Calcutta», in Bolzano

Con decreto del Ministro dell'interno in data 1º agosto 2006, viene riconosciuta la personalità giuridica della Parrocchia «Madre Teresa di Calcutta», con sede in Bolzano.

06A08635

Riconoscimento dello scopo prevalente di culto alla «Confraternita sotto l'invocazione del Glorioso Martire S. Efisio», in Pula.

Con decreto del Ministro dell'interno in data 1º agosto 2006, viene riconosciuto lo scopo prevalente di culto alla «Confraternita sotto l'invocazione del Glorioso Martire S. Efisio», con sede in Pula (Cagliari).

06A08636

Assunzione della nuova denominazione della Parrocchia Basilica-Cattedrale, in Volterra

Con decreto del Ministro dell'interno in data 1º settembre 2006, la Parrocchia Basilica-Cattedrale, con sede in Volterra (Pisa), ha assunto la nuova denominazione di Parrocchia della Basilica Cattedrale, SS. Michele, Agostino e Francesco, con sede in Volterra (Pisa).

06A08637

MINISTERO DELLA SALUTE

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale per uso veterinario «Pracetam 10%».

Provvedimento n. 161 del 23 agosto 2006

Procedura mutuo riconoscimento n. FR/V/147/001/IB/001 del 27 luglio 2006.

Premiscela per alimenti medicamentosi per suini PRACETAM 10% nelle confezioni:

sacco da 10 kg - A.I.C. n. 103710012;

sacco da 25 kg - A.I.C. n. 103710024.

Titolare A.I.C.: Sogeval S.A. - 200 Route de Mayenne - 53022 Laval Cedex, 9 - Francia.

Oggetto: variazione tipo IB: modifica periodo di validità del prodotto finito come confezionato per la vendita.

È autorizzata la variazione tipo IB della premiscela per alimenti medicamentosi indicata in oggetto concernente l'estensione del periodo di validità da 18 a 24 mesi, mentre resta invariato il periodo di validità del mangime medicato già autorizzato.

I lotti già prodotti possono rimanere in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A08794

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Tiaclor»

Provvedimento n. 165 del 25 agosto 2006

Premiscela per alimenti medicamentosi per suini TIACLOR.

Confezioni:

sacco da 10 kg - A.I.C. n. 102907019;

sacco da 25 kg - A.I.C. n. 102907021.

Titolare A.I.C.: Ceva Vetem S.p.A. con sede legale in Agrate Brianza (Milano), via Colleoni, 15 - codice fiscale n. 09032600158.

Oggetto del provvedimento: variazione tipo II: modifica tempi di sospensione (diminuzione).

Si autorizza la diminuzione dei tempi di sospensione da 6 giorni a 4 giorni.

I lotti già prodotti possono rimanere in commercio fino alla scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A08793

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale per uso veterinario «Orbeseal».

Provvedimento n. 166 del 25 agosto 2006

Procedura mutuo riconoscimento n. UK/V/0172/001/IB/008 del 20 luglio 2006.

Specialità medicinale per uso veterinario ORBESEAL nelle confezioni:

confezione da 24 siringhe - A.I.C. n. 103593012;

confezione da 60 siringhe - A.I.C. n. 103593024;

confezione da 120 siringhe - A.I.C. n. 103593036.

Titolare A.I.C.: Pfizer Italia S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in Borgo San Michele (Latina) - s.s. 156, km 50 - codice fiscale n. 06954380157.

Oggetto: variazione tipo IB: modifica periodo di validità del prodotto finito come confezionato per la vendita.

È autorizzata la variazione tipo IB della specialità medicinale per uso veterinario indicata in oggetto concernente l'estensione del periodo di validità da 2 anni a 5 anni.

I lotti già prodotti possono rimanere in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: efficacia immediata.

06A08792

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Maximec Pasta»

Provvedimento n. 167 del 25 agosto 2006

Procedura mutuo riconoscimento n. UK/V/0173/001/IB/004 del 20 luglio 2006

Specialità medicinale per uso veterinario MAXIMEC PASTA nella confezione: siringa da 6,42 g - A.I.C. n. 103738011.

Titolare A.I.C.: Cross Vetpharm Group Ltd. - Broomhill Road - Tallaaght-Dublino 24 (Irlanda).

Oggetto: variazione tipo IB: modifica periodo di validità del prodotto finito come confezionato per la vendita.

È autorizzata la variazione Tipo IB della specialità medicinale per uso veterinario indicata in oggetto concernente l'estensione del periodo di validità da 18 a 24 mesi.

I lotti già prodotti possono rimanere in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

06A08791

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Lincoban»

Provvedimento n. 168 del 30 agosto 2006

Oggetto: premiscela per alimenti medicamentosi LINCOBAN.

Richiesta di variazione di eccipienti con altro comparabile e inserimento validità dopo la prima apertura.

Titolare A.I.C.: Industria Italiana Integratori-Trei S.p.a., via Pietro Bembo, 12 - Modena.

Confezioni:

sacco da 10 kg - A.I.C. n. 103467015;

sacco da 25 kg - A.I.C. n. 103467027.

Oggetto del provvedimento: si autorizza per la premiscela per alimenti medicamentosi in oggetto, la sostituzione dell'eccipiente paraffina liquida con olio di soia. Pertanto gli eccipienti ora autorizzati sono: olio di soia, tutolo di mais;

La validità del prodotto in confezionamento integro è ora di 12 mesi, la stabilità dopo la prima apertura è di 3 mesi e il mangime medicato ha validità di 3 mesi.

I lotti già prodotti con la vecchia composizione possono rimanere in commercio fino alla scadenza indicata in etichetta.

L'adeguamento degli stampati delle confezioni in commercio della premiscela per alimenti medicamentosi, per quanto concerne la validità dopo la prima apertura, deve essere effettuato entro centottanta giorni.

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A08790

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Concessione della protezione temporanea ai nuovi marchi di impresa, apposti sui prodotti o sui materiali che figureranno nelle esposizioni «41ª Marmomacc», «108ª Fieracavalli», «35ª Elettroexpo», «16ª Job & Orienta», «Anteprima Agrifood» e «Model Expo Italy».

Con decreto ministeriale del 3 agosto 2006 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti sui prodotti o sui materiali che figureranno nell'esposizione «41ª Marmomacc» che avrà luogo a Verona dal 5 all'8 ottobre 2006.

Con decreto ministeriale del 3 agosto 2006 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti sui prodotti o sui materiali che figureranno nell'esposizione «108ª Fieracavalli» che avrà luogo a Verona dal 9 al 12 novembre 2006.

Con decreto ministeriale del 3 agosto 2006 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti sui prodotti o sui materiali che figureranno nell'esposizione «35ª Elettroexpo» che avrà luogo a Verona dal 25 al 26 novembre 2006.

Con decreto ministeriale del 3 agosto 2006 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti sui prodotti o sui materiali che figureranno nell'esposizione «16ª Job & Orienta» che avrà luogo a Verona dal 23 al 25 novembre 2006.

Con decreto ministeriale del 3 agosto 2006 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti sui prodotti o sui materiali che figureranno nell'esposizione «Anteprima Agrifood» che avrà luogo a Verona dal 17 al 19 novembre 2006.

Con decreto ministeriale del 3 agosto 2006 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti sui prodotti o sui materiali che figureranno nell'esposizione «Model Expo Italy» che avrà luogo a Verona dal 2 al 3 dicembre 2006.

06A08900

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Amoxicillina Acido Clavulanico Sandoz».

Estratto determinazione n. 291 del 22 settembre 2006

Medicinale: AMOXICILLINA ACIDO CLAVULANICO SANDOZ.

Titolare A.I.C.: Sandoz S.p.a., Largo U. Boccioni, 1 - 21040 Origgio (Varese).

Confezioni:

80 mg/ml + 11,4 mg/ml polvere per sospensione orale flacone da 35 ml con siringa graduata da 5 ml - A.I.C. n. 036980148/M (in base 10) 138KFN (in base 32);

80 mg/ml + 11,4 mg/ml polvere per sospensione orale flacone da 50 ml con siringa graduata da 5 ml - A.I.C. n. 036980151/M (in base 10) 138KFR (in base 32);

80 mg/ml + 11,4 mg/ml polvere per sospensione orale flacone da 60 ml con siringa graduata da 5 ml - A.I.C. n. 036980163/M (in base 10) 138KG3 (in base 32);

80 mg/ml + 11,4 mg/ml polvere per sospensione orale flacone da 70 ml con cucchiaio dosatore da 5 ml - A.I.C. n. 036980175/M (in base 10) 138KGH (in base 32);

80 mg/ml + 11,4 mg/ml polvere per sospensione orale flacone da 75 ml con cucchiaio dosatore da 5 ml - A.I.C. n. 036980187 (in base 10) 138KGV (In base 32);

80 mg/ml + 11,4 mg/ml polvere per sospensione orale flacone da 100 ml con cucchiaio dosatore da 5 ml - A.I.C. n. 036980199/M (in base 10) 138KH7 (in base 32);

80 mg/ml + 11,4 mg/ml polvere per sospensione orale flacone da 140 ml con cucchiaio dosatore da 5 ml - A.I.C. n. 036980201/M (in base 10) 138KH9 (in base 32);

80 mg/ml + 11,4 mg/ml polvere per sospensione orale flacone da 35 ml con siringa graduata e stampata da 5 ml - A.I.C. n. 036980213/M (in base 10) 138KHP (in base 32);

80 mg/ml + 11,4 mg/ml polvere per sospensione orale flacone da 50 ml con siringa graduata e stampata da 5 ml - A.I.C. n. 036980225/M (in base 10) 138KJ1 (in base 32);

80 mg/ml + 11,4 mg/ml polvere per sospensione orale flacone da 60 ml con siringa graduata e stampata da 5 ml - A.I.C. n. 036980237/M (in base 10) 138KJF (in base 32).

Forma farmaceutica: polvere per sospensione orale.

Composizione: 1 ml di sospensione ricostituita (corrispondente a 0,160 g di polvere) contiene:

principio attivo: amoxicillina triidrata corrispondente a 80 mg di amoxicillina. Potassio clavulanato corrispondente a 11,4 mg di acido clavulanico;

eccipienti: acido citrico, trisodio citrato, aspartame (E951), talco, guar galattomannano, diossido di silicio, aroma di limone (aromatizzanti naturali, aromatizzanti natural-identici, destrosio, maltodestrina, idrossianisolo butilato E320, sorbitolo sciroppo E420, gomma di acacia (E414), aroma di pesca-albicocca (aromatizzanti naturali, aromatizzanti natural-identici, maltodestrina, idrossianisolo butilato E320, sorbitolo sciroppo E420, gomma di acacia E414), aroma di arancia (aromatizzanti natural-identici, sostanze aromatizzanti artificiali, maltodestrina, alfatocoferolo E307.

Produzione e rilascio dei lotti: Sandoz GmbH - Biochemiestrasse 10, 6250 Kundl Austria.

Indicazioni terapeutiche: trattamento delle infezioni batteriche indotte da microrganismi Gram-negativi e Gram-positivi resistenti all'amoxicillina, la cui resistenza è causata da beta-lattamasi comunque sensibili all'associazione di amoxicillina e acido clavulanico.

Amoxicillina e acido clavulanico Sandoz 80 mg/ml + 11,4 mg/ml polvere per sospensione orale è indicato per il trattamento delle seguenti indicazioni, quando è noto che esse sono dovute o è probabile che siano dovute ad organismi sensibili:

infezioni del tratto respiratorio superiore (comprendente orecchie-naso-gola), in particolare sinusite, otite media, tonsillite ricorrente;

infezioni del tratto respiratorio inferiore, in particolare esacerbazioni acute della bronchite cronica e broncopolmonite;

infezioni genitali e del tratto urinario;

infezioni della cute e dei tessuti molli.

Devono essere tenute in considerazione anche le direttive ufficiali locali sull'uso appropriato degli agenti antibatterici.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: 80 mg/ml + 11,4 mg/ml polvere per sospensione orale flacone da 35 ml con siringa graduata da 5 ml - A.I.C. n. 036980148/M (in base 10) 138KFN (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «A».

Prezzo ex factory (IVA esclusa): 2,35 euro.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): 3,89 euro.

Confezione: 80 mg/ml + 11,4 mg/ml polvere per sospensione orale flacone da 70 ml con cucchiaio dosatore da 5 ml - A.I.C. n. 036980175/M (in base 10) 138KGH (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «A».

Prezzo ex factory (IVA esclusa): 4,75 euro.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): 7,83 euro.

Confezione: 80 mg/ml + 11,4 mg/ml polvere per sospensione orale flacone da 140 ml con cucchiaio dosatore da 5 ml - A.I.C. n. 036980201/M (in base 10) 138KH9 (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «A».

Prezzo ex factory (IVA esclusa): 9,75 euro.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): 16,09 euro.

Classificazione ai fini della fornitura

RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determinazione.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A08782

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Captopril Idroclorotiazide Alpharma».

Estratto determinazione n. 292 del 22 settembre 2006

Medicinale: CAPTOPRIL IDROCLOROTIAZIDE ALPHARMA.

Titolare A.I.C.: Alpharma AS, Harbitzalleen 3, Post Box 158 Skoyen 0212 Oslo Norvegia.

Confezioni:

50 mg + 25 mg compresse 28 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 035504012/M (in base 10) 11VHWD (in base 32);

50 mg + 25 mg compresse 30 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 035504024/M (in base 10) 11VHWS (in base 32);

50 mg + 25 mg compresse 56 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 035504036/M (in base 10) 11VHX4 (in base 32);

50 mg + 25 mg compresse 60 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 035504048/M (in base 10) 11VHXJ (in base 32);

50 mg + 25 mg compresse 84 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 035504051/M (in base 10) 11VHXM (in base 32);

50 mg + 25 mg compresse 90 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 035504063/M (in base 10) 11VHXZ (in base 32);

50 mg + 25 mg compresse 100 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 035504075/M (in base 10) 11VHYC (in base 32);

50 mg + 25 mg compresse 112 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 035504087/M (in base 10) 11VHYR (in base 32);

50 mg + 25 mg compresse 120 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 035504099/M (in base 10) 11VHZ3 (in base 32);

50 mg + 25 mg compresse 168 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 035504101/M (in base 10) 11VHZ5 (in base 32);

50 mg + 25 mg compresse 180 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 035504113/M (in base 10) 11VHZK (in base 32);

50 mg + 25 mg compresse 12 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 035504125/M (in base 10) 11VHZX (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa.

Composizione: una compressa da 50 mg + 25 mg contiene:

principio attivo: captopril 50 mg, idroclorotiazide 25 mg;

eccipienti: lattosio, amido di mais pregelatinizzato, acido stearico, magnesio stearato e cellulosa microcristallina E460.

Produzione confezionamento e controllo dei lotti: Actavis hf, Rejkjavikurvegur 78, Is 220 Hafnafjordur, Islanda.

Confezionamento e rilascio dei lotti: Alpharma Ltd (Trading style: Alpharma, Cox Pharmaceuticals, Whiddon Valley Barnstaple Devon EX32 8NS - Regno Unito.

Produzione controllo e rilascio dei lotti: Actavis hf, BT16 Bulebel Industrial Estate Zejtun Malta.

Indicazioni terapeutiche: trattamento dell'ipertensione essenziale.

La combinazione fissa è indicata in pazienti la cui pressione sanguigna non è adeguatamente controllata mediante l'assunzione del solo captopril o del solo idroclorotiazide.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: 50 mg + 25 mg compresse 12 compresse in blister PVC/AL/PVC/PVDC - A.I.C. n. 035504125/M (in base 10) 11VHZX (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «A».

Prezzo ex factory (IVA esclusa): 3,42 euro.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): 5,64 euro.

Classificazione ai fini della fornitura

RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determinazione.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A08784

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Glimepiride Winthrop»

Estratto determinazione n. 293 del 22 settembre 2006

Medicinale: GLIMEPIRIDE WINTHROP.

Titolare A.I.C.: Winthrop Pharmaceuticals Italia S.r.l., Viale Bodio, 37/b - 20158 Milano.

Confezioni:

1 mg compresse 20 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 037026010/M (in base 10) 139Y6U (in base 32);

1 mg compresse 30 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 037026022/M (in base 10) 139Y76 (in base 32);

1 mg compresse 50 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 037026034/M (in base 10) 139Y7L (in base 32);

1 mg compresse 60 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 037026046/M (in base 10) 139Y7Y (in base 32);

1 mg compresse 90 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 037026059/M (in base 10) 139Y8C (in base 32);

1 mg compresse 120 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 037026061/M (in base 10) 139Y8F (in base 32);

2 mg compresse 20 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 037026073/M (in base 10) 139Y8T (in base 32);

2 mg compresse 30 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 037026085/M (in base 10) 139Y95 (in base 32);

2 mg compresse 50 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 037026097/M (in base 10) 139Y9K (in base 32);

2 mg compresse 60 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 037026109/M (in base 10) 139Y9X (in base 32);

2 mg compresse 90 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 037026111/M (in base 10) 139Y9Z (in base 32);

2 mg compresse 120 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 037026123/M (in base 10) 139YBC (in base 32);

3 mg compresse 20 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 037026135/M (in base 10) 139YBR (in base 32);

3 mg compresse 30 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 037026147/M (in base 10) 139YC3 (in base 32);

3 mg compresse 50 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 037026150/M (in base 10) 139YC6 (in base 32);

3 mg compresse 60 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 037026162/M (in base 10) 139YCL (in base 32);

3 mg compresse 90 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 037026174/M (in base 10) 139YCY (in base 32);

3 mg compresse 120 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 037026186/M (in base 10) 139YDB (in base 32);

4 mg compresse 20 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 037026198/M (in base 10) 139Y6U (in base 32);

4 mg compresse 30 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 037026200/M (in base 10) 139YDS (in base 32);

4 mg compresse 50 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 037026212/M (in base 10) 139YF4 (in base 32);

4 mg compresse 60 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 037026224/M (in base 10) 139YFJ (in base 32);

4 mg compresse 90 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 037026236/M (in base 10) 139YFW (in base 32);

4 mg compresse 120 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 037026248/M (in base 10) 139YG8 (in base 32);

6 mg compresse 20 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 037026251/M (in base 10) 139YGC (in base 32);

6 mg compresse 30 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 037026263/M (in base 10) 139YGR (in base 32);

6 mg compresse 50 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 037026275/M (in base 10) 139YH3 (in base 32);

6 mg compresse 60 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 037026287/M (in base 10) 139YHH (in base 32);

6 mg compresse 90 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 037026299/M (in base 10) 139YHV (in base 32);

6 mg compresse 120 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 037026301/M (in base 10) 139YHX (in base 32);

Forma Farmaceutica: compresse.

Composizione: 1 compressa da 1 mg, 2 mg, 3 mg, 4 mg e 6 mg contiene:

principio attivo: 1 mg, 2 mg, 3 mg, 4 mg e 6 mg di glimepiride.

Glimepiride Winthrop 1 mg:

eccipienti: lattosio monoidrato, carbossimetilamido sodico (Tipo A), magnesio stearato, cellulosa microcristallina, povidone 25000, ferro ossido rosso (E172).

Glimepiride Winthrop 2 mg:

eccipienti: lattosio monoidrato, carbossimetilamido sodico (Tipo A), magnesio stearato, cellulosa microcristallina, povidone 25000, ferro ossido giallo (E172), e carminio indaco (E132) lacca di alluminio.

Glimepiride Winthrop 3 mg:

eccipienti: lattosio monoidrato, carbossimetilamido sodico (Tipo A), magnesio stearato, cellulosa microcristallina, povidone 25000, ferro ossido giallo (E172).

Glimepiride Winthrop 4 mg:

eccipienti: lattosio monoidrato, carbossimetilamido sodico (Tipo A), magnesio stearato, cellulosa microcristallina, povidone 25000, carminio indaco (E 132) lacca di alluminio.

Glimepiride Winthrop 6 mg:

eccipienti: lattosio monoidrato, carbossimetilamido sodico (Tipo A), magnesio stearato, cellulosa microcristallina, povidone 25000, giallo arancio FCF (E110) lacca di alluminio.

Produzione: Sanofi Aventis S.p.a. - Strada statale 17, km 22 - 67019 Scoppito (L'Aquila).

Sanofi Aventis Deutschland GmbH Industriepark Hochst Bruningstrasse 50-D-65926 - Frankfurt am Main (Germania).

Sanofi Winthrop Industrie 30-36 - Avenue Gustave Eiffel - 37100 Tours France.

Confezionamento e rilascio dei lotti: Famar l'Aigle - 61303 l'Aigle Cedex France.

Indicazioni Terapeutiche: Glimepiride Winthrop è indicato per il trattamento del diabete mellito di tipo 2, quando la dieta, l'esercizio fisico e la riduzione di peso corporeo da soli non sono sufficienti.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: 2 mg compresse 30 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 037026085/M (in base 10) 139Y95 (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «A».

Prezzo ex factory (IVA esclusa): 4,34 euro.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): 7,17 euro.

Classificazione ai fini della fornitura

RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determinazione.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A08783

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Citovirax»

Estratto determinazione A.I.C./NV/V n. 964 del 18 settembre 2006

Medicinale: CITOVIRAX.

Titolare A.I.C.: Roche S.p.a. con sede legale e domicilio fiscale in Piazza Durante, 11 - 20131 Milano, codice fiscale n. 00747170157.

Variazione A.I.C.: eliminazione/aggiunta di avvertenze e/o precauzioni d'uso (B13) e adeguamento standard terms.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata. È autorizzata la modifica degli stampati per quanto riguarda le sezioni relative alla sicurezza di impiego.

È modificata inoltre, secondo l'adeguamento agli standard terms, la denominazione della confezione come di seguito indicato:

A.I.C. n. 032837015 - «500 mg polvere e solvente per soluzione per infusione» 1 flacone + 1 fiala solvente 10 ml

varia in:

A.I.C. n. 032837015 - «500 mg/10 ml polvere e solvente per concentrato per soluzione per infusione» 1 flaconcino + 1 fiala.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A08785

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Piperital»

Estratto determinazione A.I.C./NV/V n. 965 del 18 settembre 2006

Medicinale: PIPERITAL.

Titolare A.I.C.: Istituto Biochimico Italiano Giovanni Lorenzini S.p.a. con sede legale e domicilio fiscale in via Fossignano, 2 - 04011 Aprilia (Latina), codice fiscale n. 02578030153.

Variazione A.I.C.: aggiunta/sostituzione di officina di produzione del prodotto finito per tutte o alcune fasi della produzione.

L'autorizzazione del medicinale: «PIPERITAL» è modificata come di seguito indicato:

è autorizzata l'aggiunta dell'officina Pharminvest S.p.a. sita in via Noto, 7 - 20141 Milano per le fasi di produzione e confezionamento primario della fiala solvente relativamente alle confezioni sottoelencate:

A.I.C.: n. 028735013 - «1g/2 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile» 1 flaconcino polvere + 1 fiala solvente da 2 ml;

A.I.C.: n. 028735025 - «2g/4 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile» 1 flaconcino polvere + 1 fiala solvente da 4 ml.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A08786

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Mirena»

Estratto determinazione A.I.C./N/V n. 970 del 18 settembre 2006

Medicinale: MIRENA.

Titolare A.I.C.: Leiras Oy con sede legale e domicilio in Pansiontie, 45/47 - 20210 Turku (Finlandia).

Variazione A.I.C.: aggiunta/sostituzione di officina di produzione del prodotto finito per tutte o alcune fasi della produzione - modifica del processo di produzione del medicinale.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata:

è autorizzata la modifica relativa alla sostituzione del sito alternativo per il processo di sterilizzazione del sistema intrauterino con ossido di etilene: da: IBA S&I N.V. - Atealaan 4 C 2200 Herentals (Belgio) a: Sterigenics Belgium - Z.I. de Petit Rechain, Avenue du Parc, 31 - B-4800 Verviers (Belgio).

relativamente alla confezione sottoelencata:

A.I.C. n. 029326016 - «20 microgrammi/24 ore sistema a rilascio intrauterino» 1 sistema.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A08787

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Tetanus Gamma»

Estratto determinazione A.I.C./N/V n. 976 del 18 settembre 2006

Medicinale: TETANUS GAMMA.

Titolare A.I.C.: Kedrion S.p.a. con sede legale e domicilio fiscale in Località ai Conti - frazione Castelvecchio Pascoli - 55020 Barga (Lucca), codice fiscale n. 01779530466.

Variazione A.I.C.: modifica standard terms.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata:

in adeguamento alla lista degli standard terms edizione 2004 dell'EDQM è autorizzata la modifica della forma farmaceutica e della confezione:

da: A.I.C. n. 022488023 - «250 u.i./2 ml soluzione iniettabile» 1 fiaconcino 2 ml a: A.I.C. n. 022488023 - «250 u.i. soluzione iniettabile» 1 flaconcino 2 ml.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

06A08788

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Antalor»

Estratto determinazione A.I.C. n. 977 del 18 settembre 2006

Descrizione del medicinale e attribuzione n. A.I.C.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: ANTALOR, anche nella forma e confezione: «3% schiuma cutanea» 1 contenitore sotto pressione 50 g.

Titolare A.I.C.: D.N.P. Dietetic Nutritional Products S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Francesco Petrarca n. 22 - c.a.p. 20123 - codice fiscale n. 11827030153.

Confezione: «3% schiuma cutanea» 1 contenitore sotto pressione 50 g - A.I.C. n. 035468038 (in base 10) 11UDS6 (in base 32).

Forma farmaceutica: schiuma cutanea.

Validità prodotto integro: 2 anni dalla data di fabbricazione.

Produttore: Aerosol Service Italiana S.r.l., nello stabilimento sito in Valmadrera, (Lecco), via del Maglio n. 6 (tutte le fasi eccetto i controlli microbiologici); Biolab S.p.a. nello stabilimento sito in Vimodrone (Milano), via Bruno Buozzi n. 2 (controlli microbiologici).

Composizione: 1 g di schiuma cutanea contiene:

principio attivo: Nimesulide 30 mg;

eccipienti: acido lattico 20 mg; alcool benzilico 5 mg; etanolo 96% 20 mg; glicerolo 30 mg; poliacrilamide copolimero 10 mg; perfluoropolimetilisopropiletere 30 mg; lecitina di soia idrogenata (phospholipon 80 H) 3 mg; polisorbato 80 60 mg; alfa-tocoferile acetato 1 mg; metile paraidrossibenzoato 1,5 mg; propile paraidrossibenzoato 0,5 mg; acqua depurata q.b. a 1 g;

miscela propellente 5%: isobutano 40 mg; N-butano 2,5 mg; propano 10 mg.

Indicazioni terapeutiche: sollievo sintomatico del dolore associato a distorsioni e tendiniti traumatiche acute.

Classificazione ai fini della rimborsabilità: confezione: A.I.C. n. 035468038 - «3% schiuma cutanea» 1 contenitore sotto pressione 50 g.

Classe di rimborsabilità: «C».

Classificazione ai fini della fornitura: confezione A.I.C. n. 035468038 - «3% schiuma cutanea» 1 contenitore sotto pressione 50 g - RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A08789

AUGUSTA IANNINI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(GU-2006-GU1-231) Roma, 2006 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	**località**	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
00041	**ALBANO LAZIALE (RM)**	LIBRERIA CARACUZZO	Corso Matteotti, 201	06	9320073	93260286
60121	**ANCONA**	LIBRERIA FOGOLA	Piazza Cavour, 4-5-6	071	2074606	2060205
83100	**AVELLINO**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Matteotti, 30/32	0825	30597	248957
81031	**AVERSA (CE)**	LIBRERIA CLA.ROS	Via L. Da Vinci, 18	081	8902431	8902431
70124	**BARI**	CARTOLIBRERIA QUINTILIANO	Via Arcidiacono Giovanni, 9	080	5042665	5610818
70121	**BARI**	LIBRERIA UNIVERSITÀ E PROFESSIONI	Via Crisanzio, 16	080	5212142	5243613
13900	**BIELLA**	LIBRERIA GIOVANNACCI	Via Italia, 14	015	2522313	34983
40132	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM	Via Ercole Nani, 2/A	051	4218740	4210565
40124	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITÀ DEL DIRITTO	Via delle Tovaglie, 35/A	051	3399048	3394340
21052	**BUSTO ARSIZIO (VA)**	CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO	Via Milano, 4	0331	626752	626752
91022	**CASTELVETRANO (TP)**	CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA	Via Q. Sella, 106/108	0924	45714	45714
95128	**CATANIA**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via F. Riso, 56/60	095	430590	508529
88100	**CATANZARO**	LIBRERIA NISTICÒ	Via A. Daniele, 27	0961	725811	725811
66100	**CHIETI**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Asinio Herio, 21	0871	330261	322070
22100	**COMO**	LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA	Via Mentana, 15	031	262324	262324
87100	**COSENZA**	LIBRERIA DOMUS	Via Monte Santo, 70/A	0984	23110	23110
50129	**FIRENZE**	LIBRERIA PIROLA già ETRURIA	Via Cavour 44-46/R	055	2396320	288909
71100	**FOGGIA**	LIBRERIA PATIERNO	Via Dante, 21	0881	722064	722064
03100	**FROSINONE**	L'EDICOLA	Via Tiburtina, 224	0775	270161	270161
16121	**GENOVA**	LIBRERIA GIURIDICA	Galleria E. Martino, 9	010	565178	5705693
95014	**GIARRE (CT)**	LIBRERIA LA SEÑORITA	Via Trieste angolo Corso Europa	095	7799877	7799877
73100	**LECCE**	LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO	Via Palmieri, 30	0832	241131	303057
74015	**MARTINA FRANCA (TA)**	TUTTOUFFICIO	Via C. Battisti, 14/20	080	4839784	4839785
98122	**MESSINA**	LIBRERIA PIROLA MESSINA	Corso Cavour, 55	090	710487	662174
20100	**MILANO**	LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S.	Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15	02	865236	863684

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

cap	**località**	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
80134	**NAPOLI**	LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO	Via Tommaso Caravita, 30	081	5800765	5521954
28100	**NOVARA**	EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA	Via Costa, 32/34	0321	626764	626764
90138	**PALERMO**	LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE	P.za V.E. Orlando, 44/45	091	6118225	552172
90138	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Piazza E. Orlando, 15/19	091	334323	6112750
90145	**PALERMO**	LIBRERIA COMMISSIONARIA G. CICALA INGUAGGIATO	Via Galileo Galilei, 9	091	6828169	6822577
90133	**PALERMO**	LIBRERIA FORENSE	Via Maqueda, 185	091	6168475	6177342
43100	**PARMA**	LIBRERIA MAIOLI	Via Farini, 34/D	0521	286226	284922
06087	**PERUGIA**	CALZETTI & MARIUCCI	Via della Valtiera, 229	075	5997736	5990120
29100	**PIACENZA**	NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO	Via Quattro Novembre, 160	0523	452342	461203
59100	**PRATO**	LIBRERIA CARTOLERIA GORI	Via Ricasoli, 26	0574	22061	610353
00192	**ROMA**	LIBRERIA DE MIRANDA	Viale G. Cesare, 51/E/F/G	06	3213303	3216695
00195	**ROMA**	COMMISSIONARIA CIAMPI	Viale Carso, 55-57	06	37514396	37353442
00161	**ROMA**	L'UNIVERSITARIA	Viale Ippocrate, 99	06	4441229	4450613
00187	**ROMA**	LIBRERIA GODEL	Via Poli, 46	06	6798716	6790331
00187	**ROMA**	STAMPERIA REALE DI ROMA	Via Due Macelli, 12	06	6793268	69940034
63039	**SAN BENEDETTO D/T (AP)**	LIBRERIA LA BIBLIOFILA	Via Ugo Bassi, 38	0735	587513	576134
90018	**TERMINI IMERESE (PA)**	CESEL SERVIZI	Via Garibaldi, 33	091	8110002	8110510
10122	**TORINO**	LIBRERIA GIURIDICA	Via S. Agostino, 8	011	4367076	4367076
21100	**VARESE**	LIBRERIA PIROLA	Via Albuzzi, 8	0332	231386	830762
36100	**VICENZA**	LIBRERIA GALLA 1880	Viale Roma, 14	0444	225225	225238

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **presso le librerie concessionarie indicate (elenco consultabile sul sito www.ipzs.it)**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
Piazza Verdi 10, 00198 Roma
fax: 06-8508-4117
e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando il codice fiscale per i privati. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gazzetta Ufficiale Abbonamenti	Vendite	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 800-864035 - Fax 06-85082520	☎ 800-864035 - Fax 06-85084117	☎ 800-864035 - Fax 06-85082242	☎ 800-864035

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2006 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO		
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:				
	(di cui spese di spedizione € 219,04)	- annuale	€	**400,00**	
	(di cui spese di spedizione € 109,52)	- semestrale	€	**220,00**	
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:				
	(di cui spese di spedizione € 108,57)	- annuale	€	**285,00**	
	(di cui spese di spedizione € 54,28)	- semestrale	€	**155,00**	
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:				
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€	**68,00**	
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€	**43,00**	
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:				
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€	**168,00**	
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€	**91,00**	
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:				
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€	**65,00**	
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€	**40,00**	
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:				
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€	**167,00**	
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€	**90,00**	
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:				
	(di cui spese di spedizione € 344,93)	- annuale	€	**780,00**	
	(di cui spese di spedizione € 172,46)	- semestrale	€	**412,00**	
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:				
	(di cui spese di spedizione € 234,45)	- annuale	€	**652,00**	
	(di cui spese di spedizione € 117,22)	- semestrale	€	**342,00**	

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € **80,00** *il versamento relativo al tipo di abbonamento alla* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2005.*

BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **88,00**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:	serie generale	€	1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€	1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
	fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€	6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo	*(di cui spese di spedizione € 120,00)*		€ **320,00**
Abbonamento semestrale	*(di cui spese di spedizione € 60,00)*		€ **185,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)		€ 1,00	

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni		€ **180,00**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

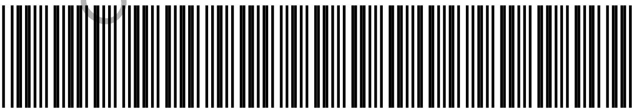
Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.



€ **1,00**